

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

139.

SEDUTA DI SABATO 1° FEBBRAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPIA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE COSTANTE PORTATADINO

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Interventi in favore del cinema (4325); Veltroni ed altri: Provvedimenti per la cinematografia italiana (5074); Casini Pier Ferdinando ed altri: Provvedimenti in favore del cinema (5261)	3
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3, 5, 8, 11, 12, 13, 16, 18 21, 23, 24, 27, 29, 32, 34, 35, 38 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 53
Portatadino Costante, <i>Presidente</i>	53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64
Costa Silvia (gruppo DC), <i>Relatore</i>	5, 8, 11, 12, 13, 16, 18 21, 23, 27, 29, 31, 35, 38, 41, 45, 46 48, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 60, 61, 63
Del Bue Mauro (gruppo PSI)	64
Servello Francesco (gruppo MSI-destra nazionale)	5, 8, 11, 13 16, 18, 21, 23, 27, 29, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 45 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62
Tognoli Carlo, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	5, 8, 11, 12, 13 16, 18, 21, 23, 27, 29, 32, 34, 35, 38 41, 45, 46, 48, 51, 53, 57, 58, 61, 63
Veltroni Valter (gruppo comunista-PDS)	18, 48, 52, 53, 64
Votazione nominale:	
Portatadino Costante, <i>Presidente</i>	64

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Gelpi, Tognoli, Brunetto, Marte Ferrari, Montanari Fornari, Migliasso, Bianchi Beretta, Bevilacqua, Servello, Valensise, Maceratini, Armellin, Radi e Pierluigi Castagnetti sostituiscono i deputati Borri, Aniasi, Baruffi, Pietrini, Soave, Quercioli, Masini, Nicolini, Tatarella, Poli Bortone, Rallo, Michelini, Bonocore e Tesini per la seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi in favore del cinema (4325); e delle proposte di legge Veltroni ed altri: Provvedimenti per la cinematografia italiana (5074); Casini Pier Ferdinando ed altri: Provvedimenti in favore del cinema (5261).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Interventi in favore del cinema » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri: « Provvedimenti per la cinematografia italiana »; Casini Pier Ferdinando ed altri: « Provvedimenti in favore del cinema ».

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli da 1 a 4 del testo unificato. Proseguiamo l'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

(Rapporti Stato-regioni).

1. Ferme restando le attribuzioni spettanti nella materia alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, alle regioni e agli enti locali nell'ambito delle funzioni demandate dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il coordinamento fra gli interventi dello Stato e gli interventi delle Regioni e degli enti locali è promosso dal Ministero del turismo e dello spettacolo nell'ambito della Conferenza Stato-regioni ed è attuato attraverso accordi di programma, stipulati su parere della Commissione nazionale per la cinematografia e volti a:

a) diffondere la cinematografia di qualità, specialmente nelle piccole comunità e nelle periferie, favorendo la costituzione di circuiti di sale cinematografiche e la formazione di consorzi tra gli operatori del settore per la stampa, la circolazione di copie e la promozione di film nazionali e comunitari, al fine di un'offerta equilibrata di programmazione e di strutture cinematografiche;

b) promuovere, anche in collaborazione con le università ed i provveditorati scolastici, nonché con la Cineteca nazionale, l'Istituto Luce, le cineteche di particolare interesse storico-culturale ed i

musei del cinema e dello spettacolo, la diffusione della cultura e della didattica cinematografica, l'attività di associazioni culturali e dei circoli del cinema operanti in ambito regionale, nonché le altre iniziative di specifico interesse regionale;

c) istituire e sostenere l'organizzazione e gestione a carattere permanente di cineteche, mediateche, videoteche e biblioteche specializzate, nonché di archivi cinematografici e biblioteche specializzate per la comunicazione di massa ad opera di soggetti pubblici e privati e l'istituzione, all'interno delle medesime, di punti di proiezione;

d) promuovere la specializzazione e la qualificazione professionale di artisti, tecnici ed operatori cinematografici ed audiovisivi in collaborazione con gli imprenditori del settore, le università ed il Centro sperimentale di cinematografia.

2. Le regioni comunicano annualmente all'Osservatorio dello spettacolo i dati relativi agli interventi operati dalle stesse regioni e dagli enti locali per il sostegno e l'incentivazione delle attività cinematografiche.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), dopo le parole operatori del settore aggiungere le seguenti per la circolazione di copie e le proiezioni di fim nazionali e comunitari, anche al fine...

5. 3.

Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola comunità aggiungere le seguenti e nelle zone marginali e periferiche.

5. 4.

Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole nonché con la cineteca nazionale e l'Istituto Luce con le seguenti nonché con la cineteca nazionale, l'Istituto Luce, le cineteche di particolare interesse storico culturale ed i musei del cinema e dello spettacolo.

5. 2.

Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno.

Al comma 1, lettera b), aggiungere dopo le parole attività di associazioni culturali le seguenti aventi come interesse specifico quello del cinema, e.

5. 1.

Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta,

Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole biblioteche specializzate aggiungere le seguenti musei.

5. 5.

Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole la specializzazione professionale aggiungere le seguenti e la qualificazione.

5. 6.

Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Sono contraria a tutti gli emendamenti, tranne che all'emendamento Del Donno ed altri 5.1, perché effettivamente appare opportuno

specificare che le associazioni culturali devono essere attinenti al settore della cinematografia.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 5.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Lo Porto ed altri 5.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

L'emendamento Fini ed altri 5.2 risulta assorbito.

Pongo in votazione l'emendamento Del Donno ed altri 5.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Nania ed altri 5.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Matteoli ed altri 5.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo MSI-destra nazionale, preannuncio il voto contrario sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, con la modifica testé apporata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Compiti dei comuni).

1. Ferme restando le competenze in materia delle regioni a statuto speciale, nel rispetto delle norme di sicurezza, i comuni provvedono al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività sulla

base di criteri generali stabiliti dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

2. L'autorizzazione comunale di cui al comma 1, necessaria anche per l'utilizzazione non occasionale di spazi teatrali per proiezioni cinematografiche, costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanarsi, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo ed è comprensiva, per le sale cinematografiche, dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

6. 7.

Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat.

Al comma 2, al penultimo rigo, dopo le parole per sale cinematografiche aggiungere le seguenti e multimediali.

6. 6.

Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter,

Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Annualmente il ministro autorizza i comuni alla dismissione o al cambio di destinazione d'uso di immobili destinati a sede cinematografiche.

6. 5.

Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Le sale riattivate o le sale di nuova edificazione sono esenti dall'ILOR per un periodo di 10 anni.

6. 1.

Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat.

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

2-quater. Le sale riattivate o di nuova edificazione sono esenti dall'ILOR per un periodo di 8 anni.

6. 8.

Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Martinat, Maceratini.

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

2-quater. Le sale riattivate o di nuova edificazione sono esenti dall'ILOR per un periodo di 5 anni.

6. 2.

Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Martinat, Maceratini.

Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:

2-quinquies. Per il reddito da sale riattivate o di nuova edificazione, si

applica l'abbattimento dell'ILOR del 50 per cento.

6. 9.

Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini.

Dopo il comma 2-quinquies aggiungere il seguente:

2-sexies. Per il reddito prodotto da sale riattivate o di nuova edificazione, si applica l'abbattimento dell'ILOR del 40 per cento.

6. 10.

Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini.

Dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente:

2-septies. Per il reddito prodotto da sale riattivate o di nuova edificazione, si applica l'abbattimento dell'ILOR del 30 per cento.

6. 3.

Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Pata-

rino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Sono contraria a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Matteoli ed altri 6.7, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Matteoli ed altri 6.6, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Massano ed altri 6.5, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Massano ed altri 6.1, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Massano ed altri 6.8, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Massano ed altri 6.2, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Martinat ed altri 6.9, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Martinat ed altri 6.10, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Martinat ed altri 6.3, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo MSI-destra nazionale, preannuncio il voto contrario sull'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Commissione nazionale per la cinematografia).

1. È istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione nazionale per la cinematografia, organo di consulenza del Ministro, la quale esprime pareri:

a) sui problemi generali concernenti le attività cinematografiche;

b) sugli indirizzi programmatici previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);

c) sui regolamenti e sui decreti ministeriali aventi natura generale, previsti dalla presente legge;

d) sulla disciplina del Pubblico registro per la cinematografia;

e) sulla ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo destinato alle attività cinematografiche;

f) sui progetti da ammettere al Fondo di incentivazione di cui all'articolo 13, comma 2, e sulla concessione dei relativi contributi;

g) sul riconoscimento di « produzione nazionale » e di « coproduzione » alle opere filmiche, di lungo e cortometraggio e di animazione, e relative concessioni dei contributi ed agevolazioni previste dalla presente legge;

h) sul riconoscimento e sulla concessione dei benefici previsti dalla presente legge alle opere filmiche di cui all'articolo 15;

i) sulla concessione dei benefici previsti dalla presente legge alle imprese di distribuzione ed esportazione, alle imprese tecniche e a quelle di esercizio cinematografico;

l) sull'attribuzione della qualifica di « film d'essai »;

m) sugli accordi di programma da stipularsi con le regioni ai sensi dell'articolo 5;

n) sugli accordi internazionali e di coproduzione.

2. La Commissione è presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo o dal sottosegretario di Stato delegato dal Ministro ed è composta, con diritto di voto:

a) dal direttore generale dello spettacolo;

b) da otto personalità di comprovata esperienza della cultura, dell'arte, dell'imprenditoria, dell'economia e dell'associazionismo cinematografico, scelte e nominate dal Ministro del turismo e dello spettacolo sentite le competenti Commissioni parlamentari ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) da undici componenti designati rispettivamente dalle associazioni mag-

giormente rappresentative degli autori, degli attori, dei produttori, dei distributori, delle industrie tecniche, degli esercenti delle comunità ecclesiali, dei critici cinematografici, dei giornalisti cinematografici, congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo e, sempre congiuntamente, dalle associazioni di cultura cinematografica riconosciute ai sensi della presente legge;

d) da un rappresentante designato dall'Ente autonomo gestione cinema;

e) da un rappresentante designato dal Centro sperimentale di cinematografia.

3. La Commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dura in carica tre anni ed è rinnovata entro 30 giorni dalla sua scadenza; con lo stesso decreto e con le stesse modalità, per ognuno dei componenti effettivi viene nominato un supplente, chiamato a sostituire il corrispondente membro effettivo in caso di sua assenza o impedimento. Qualora entro i termini previsti per la sua costituzione, non siano pervenute tutte le designazioni, la Commissione si intende validamente costituita con i componenti già nominati, purché siano stati comunque designati almeno i due terzi dei componenti richiesti. I componenti della Commissione, di cui alle lettere b), e) e d) del comma 2, non sono confermabili per il triennio successivo. L'incarico di componente della Commissione di cui al presente articolo è incompatibile con quello di componente del Consiglio nazionale dello spettacolo, di componente della giuria del premio nazionale per il cinema e di componente della commissione per il premio alla ricerca creativa.

4. La Commissione è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo almeno sei volte l'anno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque componenti. Le riunioni sono validamente tenute quando sia presente la maggioranza dei componenti. L'assenza ingiustificata

per almeno tre sedute alle riunioni della commissione o della sottocommissione comporta la decadenza dall'incarico.

5. L'attività della Commissione è disciplinata da un regolamento approvato con decreto dal Ministro su parere conforme della stessa Commissione, da emanarsi entro sessanta giorni dal suo primo insediamento. Il regolamento disciplina i termini per la definizione dei procedimenti nonché l'accesso della Commissione a tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni ad essa attribuite. Esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica di dirigente.

6. Il compenso spettante ad ogni componente della Commissione è determinato triennialmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola sentite con le seguenti su parere delle.

7. 3.

Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso.

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole da undici componenti designati con

le seguenti da quattro componenti designati, con rotazione annuale.

7. 2.

Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso.

Al comma 2, lettera c) dopo le parole componenti designati aggiungere le seguenti dal ministro nell'ambito di terne indicate.

7. 4.

Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino.

Al comma 3, dopo le parole dei componenti effettivi aggiungere le seguenti di ciascuna categoria.

7. 6.

Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino.

Al comma 3, dopo le parole con i componenti già nominati aggiungere le seguenti purché siano stati comunque designati almeno i 2/3 dei componenti richiesti.

7. 5.

Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato.

Al comma 4 sostituire le parole da almeno cinque con le seguenti da almeno il 51% dei componenti.

7. 1.

Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Pazzaglia ed altri 7.6, perché mi sembra utile specificare che i componenti effettivi debbano appartenere a ciascuna categoria, e contrario su tutti gli altri.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo si associa al relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maceratini ed altri 7.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Maceratini ed altri 7.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 7.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 7.6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Patarino ed altri 7.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Patarino ed altri 7.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo MSI-destra nazionale, preannuncio il voto contrario sull'articolo 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Sottocommissioni).

1. La Commissione nazionale per la cinematografia si articola in sottocommissioni, fra le quali sono distribuiti tutti i suoi componenti ed alle quali sono attribuite le funzioni di esame preventivo delle richieste presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo in vista delle

pronunce della Commissione stessa, secondo il disposto della presente legge.

2. Nelle materie di rispettiva competenza, su delega della Commissione ai sensi del regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 7, le sottocommissioni esercitano i poteri della Commissione purché le relative deliberazioni vengano assunte con la presenza di almeno i due terzi dei componenti la sottocommissione e con una maggioranza dei due terzi dei componenti presenti. Le deliberazioni così assunte sono soggette a riesame da parte della Commissione, appositamente convocata nei quindici giorni successivi, qualora il riesame venga richiesto, entro cinque giorni dalla avvenuta deliberazione, dai componenti dissenzienti che abbiano fatto constatare il proprio dissenso al momento della votazione, ovvero dalla parte interessata, entro cinque giorni dalla comunicazione della deliberazione.

3. Le sottocommissioni sono presiedute dal Ministro o dal sottosegretario delegato ed il direttore generale dello spettacolo vi partecipa con diritto di voto. Per ognuna delle sottocommissioni esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica funzionale non inferiore all'ottavo livello. Il numero, la composizione, le competenze, le eventuali strutture tecniche di supporto e le modalità di funzionamento delle sottocommissioni sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 5.

4. Le deliberazioni assunte dalla Commissione nazionale per la cinematografia e dalle sottocommissioni sono motivate per iscritto.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

8. 2.

Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti,

Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato.

Al comma 10, sopprimere le parole prima che siano trascorsi fino alla fine del periodo.

8. 1.

Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tali emendamenti.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Patarino ed altri 8.2, non accettato dal relatore né dal Governo. (*È respinto*).

Avverto che l'emendamento Pazzaglia ed altri 8.1, erroneamente formulato, è stato ritirato.

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo MSI-destra nazionale, preannuncio il voto contrario sull'articolo 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo).

1. Ai fini indicati nell'articolo 1, lo Stato interviene utilizzando annualmente una quota del Fondo unico dello spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, in misura pari al 25 per cento, per il sostegno e lo sviluppo delle attività cinematografiche nazionali, pubbliche e private, nei loro diversi settori.

2. A tutte le spese previste nella presente legge si provvede nell'ambito della quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al comma 1 riservata alle attività cinematografiche.

A tale articolo risulta presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire le parole pari al 25 per cento con le seguenti pari al 30 per cento.

9. 1.

Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegratta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tattarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Esprimo parere contrario a tale emendamento.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 9.1, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo MSI-destra nazionale, preannuncio il voto contrario sull'articolo 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO II

FONDI DI SOSTEGNO CINEMATOGRAFICO

ART. 10.

(Costituzione e finalità del Fondo per il credito agevolato sugli investimenti).

1. È costituito un fondo denominato « Fondo per il credito agevolato sugli investimenti » per la concessione di mutui a tasso agevolato ad imprese nazionali che operano nel campo della produzione, distribuzione, esportazione, esercizio e industria tecnica cinematografica.

2. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, la gestione del Fondo per il credito agevolato sugli investimenti di cui al comma 1, nonché quella del Fondo di garanzia di cui all'articolo 11, è affidata, in concessione per anni 10, rinnovabile salvo disdetta da darsi, almeno un anno prima della scadenza, alla Sezione per il credito cinematografico e teatrale della Banca nazionale del lavoro SpA. Alla scadenza della concessione il Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, può

affidare la gestione del Fondo per il credito agevolato sugli investimenti e del Fondo di garanzia di cui all'articolo 11 anche a una o più società diverse dalla Banca nazionale del lavoro SpA che presentino adeguati requisiti di affidabilità imprenditoriale. Nello stesso decreto si provvederà a determinare le modalità della gestione dei fondi che garantiscano un'adeguata partecipazione all'attività di deliberazione e di controllo da parte di esperti del ministro del turismo e dello spettacolo individuati nell'ambito delle categorie degli autori, dei produttori, dei distributori, degli esercenti e dell'industria tecnica cinematografica, di un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo designato dal ministro del lavoro e di un rappresentante da parte del ministro del tesoro. Inoltre dovrà essere garantita una gestione dei fondi ed una contabilità separate da quelle di eventuali altri fondi gestiti dalla stessa società concessionaria. La convenzione di cui al presente comma è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari con esclusione di qualsiasi altro parere.

3. Il Fondo per il credito agevolato sugli investimenti sostituisce il fondo di intervento istituito con la legge 14 agosto 1971, n. 819, il fondo istituito dall'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 11 della legge 21 giugno 1975, n. 287, il fondo particolare istituito dall'articolo 28 della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonché il fondo di sostegno istituito con la legge 23 luglio 1980, n. 378, che vengono posti in liquidazione con devoluzione al Fondo per il credito agevolato sugli investimenti. Le giacenze esistenti, nel predetto fondo, non impegnate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate esclusivamente ai fini della presente legge.

4. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le operazioni in corso al momento della data di entrata in vigore della presente legge.

5. La dotazione del Fondo è costituita:

a) dalla devoluzione dei fondi di cui al comma 3;

b) dalla parte della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività cinematografiche nella misura determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 7, comma 1, lettera e);

c) dagli interessi maturati sulle somme versate dallo Stato nella misura fissata annualmente dal ministro del tesoro in relazione all'andamento del mercato.

6. Il ministro del turismo e dello spettacolo, su conforme parere della Commissione nazionale per la cinematografia, stabilisce triennialmente, con proprio decreto, le quote di utilizzazione della dotazione prevista nel comma 5, destinandole agli interventi a favore:

a) della produzione di film di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 9, con una riserva per i film di interesse culturale nazionale e per i film di cui all'articolo 15;

b) della produzione di cortometraggi e film di animazione di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 9, con una riserva per i film di interesse culturale nazionale;

c) della distribuzione ed esportazione di film con una riserva per i film di interesse culturale nazionale e per i film di cui all'articolo 15;

d) delle industrie tecniche nazionali;

e) dell'esercizio.

7. Entro il 1° marzo di ogni anno, sulla base dell'effettiva utilizzazione del Fondo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, il ministro del turismo e dello spettacolo provvede ad aggiornare la misura delle quote di cui al comma 6.

8. Il Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il primo mese di ogni semestre, provvede a versare alla società o alle società concessionarie di cui al

comma 2 l'importo del 50 per cento della devoluzione annua di cui al comma 5, lettera b). All'inizio di ogni triennio il versamento è effettuato entro il primo trimestre del primo anno.

9. Con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di gestione del Fondo, nonché quelle di assegnazione, di erogazione e di ammortamento dei mutui.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 dopo le parole per la concessione di mutui aggiungere le seguenti biennali rinnovabili fino al massimo di un ulteriore biennio per le parti non ancora recuperate.

10. 1.

Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi.

Al comma 1 sostituire le parole esercizio e industria tecnica cinematografica con le seguenti e di mutui a tasso agevolato della durata di otto anni a favore di imprese nazionali che operano nel campo dell'esercizio e dell'industria tecnica cinematografica ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

10. 5.

Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubi-

nacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino.

Sopprimere il comma 2.

10. 4.

Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia.

Al comma 2, sopprimere le parole rinnovabile salvo disdetta da darsi almeno un anno prima della scadenza.

10. 3.

Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia.

Al comma 2, sostituire le parole per anni 10 con le seguenti per anni 3.

10. 2.

Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter,

Servello, Sospiri, Tassi, Tarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia.

Al comma 6, sostituire la parola triennialmente con le seguenti ogni due anni.

10. 6.

Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Al fine di migliorare la formulazione del comma 2 dell'articolo 10, propongo di modificarlo, aggiungendo che la gestione deve essere affidata in concessione mediante apposita convenzione.

PRESIDENTE. Risulta pertanto presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, comma 2, dopo le parole è affidata aggiungere le seguenti mediante apposita convenzione.

10. 10.

Il Relatore.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti, tranne che a quello presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Parlato ed altri 10.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 10.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pellegatta ed altri 10.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10.10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pellegatta ed altri 10.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pellegatta ed altri 10.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Macaluso ed altri 10.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo MSI-destra nazionale, preannuncio il voto contrario sull'articolo 10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apporata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Fondo di garanzia per la produzione, distribuzione ed esportazione dei film di interesse culturale nazionale).

1. Presso la società o le società concessionarie di cui al comma 2 dell'arti-

colo 10 è costituito un fondo denominato « Fondo di garanzia » che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, distribuzione ed esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'articolo 15.

2. La dotazione del Fondo è costituita dagli accantonamenti che la società o le società concessionarie di cui al comma 1 sono tenute ad operare, a valere sul Fondo per il credito agevolato, sugli investimenti al momento della erogazione dei mutui a tasso agevolato per i film di cui al comma 1, in misura pari al 70 per cento dell'importo dei mutui stessi.

3. La garanzia assiste i mutui contratti con la Sezione per il credito cinematografico e teatrale presso la Banca nazionale del lavoro SpA da imprese italiane per la produzione, distribuzione ed esportazione di film di cui al comma 1, in misura rispettivamente pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui all'articolo 15. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo.

4. Alla fine di ogni semestre gli importi del Fondo di garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in aumento della quota del Fondo per il credito agevolato sugli investimenti riservata ai film di cui al comma 1.

5. Il ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il ministro del tesoro, fissa con decreto da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione del Fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le società per evidenziare i risultati di gestione e di operatività riferiti alla produzione, distribuzione ed esportazione dei film per le quali si invoca l'intervento del Fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 5 dopo le parole con decreto aggiungere le seguenti da emanarsi, sentite le categorie interessate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. 1.

Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta.

Al comma 5 aggiungere il periodo seguente: Il mutuo è erogato a stati di avanzamento, con un acconto del 20 per cento dello stesso.

11. 3.

Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini della ammissione al fondo di garanzia la Commissione nazionale per la cinematografia valuta preliminarmente l'affidabilità dell'impresa di produzione richiedente con particolare riguardo alla specifica professionalità ed

esperienza operativa sia del titolare dell'impresa individuale, sia del legale rappresentante della società, sia della persona fisica o giuridica italiana cui è delegata la responsabilità operativa, nonché all'esito di precedenti interventi di sostegno dello Stato.

11. 2.

Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo è contrario.

FRANCESCO SERVELLO. Non avendo partecipato alla formulazione del testo, vorrei sapere con quale criterio sia stato modificato il comma 2, laddove si parla di erogazione di fondi a tasso agevolato, fino alla misura del 70 per cento. Mi sembra che quella precedentemente prevista fosse del 76 per cento.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Non si è mai parlato di tale ipotesi.

VALTER VELTRONI. Neppure a me risulta che fosse stata ipotizzata una percentuale del 76 per cento.

FRANCESCO SERVELLO. Forse ricordo male.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 11.1, non accettato dal relatore né dal Governo. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 11.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Rallo ed altri 11.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo MSI-destra nazionale, preannuncio il voto contrario sull'articolo 11.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(*Norme generali sui mutui*).

1. La concessione dei mutui di cui alla presente legge è deliberata, previa valutazione tecnico-economica, dalla società o dalle società concessionarie di cui al comma 2 dell'articolo 10, a favore dei progetti che abbiano riportato il parere favorevole della Commissione nazionale per la cinematografia.

2. La Commissione nazionale per la cinematografia, nell'esprimere il proprio parere, accerta, per i film di produzione nazionale, la presenza dei requisiti richiesti dall'articolo 2, comma 3, e per i film assistiti dal Fondo di garanzia accerta e valuta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, e di cui all'articolo 15, nonché gli eventuali precedenti ricorsi al Fondo di garanzia.

3. I mutui per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione di film hanno durata biennale; i mutui per l'esercizio e per le industrie tecniche hanno durata massima decennale. L'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge decade qualora i mutui non vengano stipulati entro di-

ciotto mesi dalla loro concessione e qualora non siano rispettati i contratti collettivi di lavoro.

4. Il tasso di interesse applicato dalla società o società concessionarie di cui al comma 1 sulle operazioni di mutuo per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione di opere filmiche nazionali, è pari, per i film di produzione nazionale, al 40 per cento del tasso di riferimento per il credito industriale in vigore al momento della stipula del contratto e, per i film assistiti dal Fondo di garanzia, al 30 per cento del tasso medesimo. Sulle operazioni di mutuo a favore delle industrie tecniche e dell'esercizio il tasso di interesse è pari al 40 per cento del predetto tasso di riferimento ed è pari al 30 per cento per gli investimenti di elevato contenuto tecnologico di cui comma 2 dell'articolo 17, e per gli investimenti nell'esercizio di cui all'articolo 19 comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

5. Tutti i mutui e i contributi sono erogati a stati di avanzamento. Per quelli concessi alla produzione gli stessi possono essere erogati a stati di avanzamento con un acconto del 20 per cento da corrispondersi successivamente alla dichiarazione di inizio lavorazione e con una quota di saldo, non superiore al 20 per cento, da erogare solo dopo il deposito, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, da parte della società produttrice, della copia positiva conforme del film, e la presentazione della dichiarazione liberatoria degli enti previdenziali, nonché la certificazione di tutte le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del film.

6. All'ammortamento dei mutui concessi per la produzione, distribuzione ed esportazione di film concorrono tutti i proventi del film in Italia ed all'estero di spettanza, rispettivamente, delle imprese di produzione, di distribuzione e di esportazione. Sono considerati proventi tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento e recupero, di ogni tipo e genere, ivi compresi gli eventuali minimi garantiti e preven-

teriori alla concessione dei benefici del film in Italia ed all'estero, per l'intera durata dei diritti dell'utilizzazione, nonché gli eventuali premi di cui all'articolo 20 ed ogni altro contributo e beneficio pubblico.

7. Per le opere assistite dal Fondo di garanzia i proventi di spettanza dell'impresa produttrice vengono destinati all'ammortamento del mutuo ed al recupero dell'investimento effettuato direttamente dalla impresa produttrice per quote proporzionali all'entità dei rispettivi finanziamenti. Sugli ulteriori proventi una quota pari al 10 per cento è destinata a favore degli autori italiani e dei produttori italiani nella misura rispettiva del 70 per cento e del 30 per cento.

8. In alternativa al mutuo sul Fondo per il credito agevolato sugli investimenti può essere concesso, a valere sullo stesso Fondo, su parere della Commissione nazionale per la cinematografia, un contributo in conto interessi, su mutui stipulati con istituti di credito nazionali a tal fine identificati dal ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con quello del tesoro, al fine di consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui al comma 4 per i film di produzione nazionale e al 25 per cento dello stesso tasso per i film di interesse culturale nazionale e per quelli dell'articolo 15. I contributi in conto interessi sui mutui a favore delle industrie tecniche e dell'esercizio, stipulati con istituti di credito nazionali a tal fine identificati dal ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con quello del Tesoro, sono concessi al fine di consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui al comma 4 e del 25 per cento dello stesso tasso per gli investimenti di elevato contenuto di innovazione tecnologica di cui comma 2 dell'articolo 17 e per gli investimenti nell'esercizio di cui all'articolo 19, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e

d). In questi casi la valutazione tecnico-economica è effettuata dall'istituto mutuante. Sulle operazioni di cui trattasi gli istituti finanziatori non potranno praticare un tasso di interesse superiore a quello determinato con decreto del ministro del tesoro per il settore industriale ed i relativi mutui per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione non possono avere una durata maggiore di quella prevista per i mutui a tasso agevolato.

9. Qualora i proventi conseguiti dall'opera filmica non consentano entro i termini previsti l'ammortamento del mutuo concesso rispettivamente per la produzione, distribuzione ed esportazione, il mutuo stesso può essere prorogato di un altro anno. Per i mutui assistiti dal Fondo di garanzia, il recupero di quanto ancora dovuto, dopo la scadenza, fino all'estinzione, comunque, del residuo debito, avviene con le modalità concordate tra le parti sulla base di una relazione del produttore relativa alle cause del mancato ammortamento e secondo criteri e principi generali stabiliti ed approvati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

10. I costi degli investimenti ammessi a fruire del mutuo o dei contributi di cui alla presente legge sono accertati da società di certificazione di bilancio legalmente riconosciute. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, fissa con decreto triennale l'ammontare massimo dei costi ammessi a fruire degli interventi di cui al presente articolo. Su parere conforme della Commissione nazionale per la cinematografia, il Ministro del turismo e dello spettacolo può, per opere filmiche di particolare valore artistico ed impegno economico, disporre deroghe di norma non superiori al 20 per cento dell'ammontare massimo dei costi precedentemente fissato.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 7, sostituire le parole 70 per cento e 30 per cento con le seguenti 60 per cento e 40 per cento.

12. 3.

Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto.

Al comma 10 sostituire le parole sentita la Commissione con le seguenti su parere espresso dalla Commissione.

12. 1.

Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto.

Al comma 10, sostituire le parole non superiori al 20 per cento con le seguenti non superiori al 25 per cento.

12. 2.

Maceratini, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Macaluso ed altri 12.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Macaluso ed altri 12.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Maceratini ed altri 12.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo MSI-destra nazionale, preannuncio il voto contrario sull'articolo 12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(*Costituzione e finalità del Fondo di incentivazione*).

1. È costituito, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, il fondo di incentivazione per lo spettacolo cinematografico con una quota annua del fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività cinematografiche, determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 7, comma 1, lettera e).

2. Con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, sul fondo di incentivazione vengono annualmente concessi contributi e sovvenzioni per sostenere e promuovere:

a) la qualità artistica e culturale delle opere filmiche italiane e la relativa distribuzione in Italia e all'estero;

b) la ricerca creativa;

c) programmi presentati da soggetti pubblici o privati e finalizzati alla produzione e alla distribuzione, in Italia ed all'estero, di opere filmiche nazionali di particolare qualità artistica e culturale con particolare riguardo alla cinematografia di animazione e per ragazzi; le opere così prodotte e distribuite non possono accedere ai contributi o ai mutui previsti dalla presente legge per la produzione e la distribuzione;

d) la ricerca tecnologica applicata all'industria tecnica e all'esercizio cinematografico ad opera di imprese pubbliche e private nazionali nel quadro di progetti pluriennali di investimento;

e) iniziative promosse da soggetti pubblici e privati, per la diffusione della cultura cinematografica in Italia e per la promozione dello spettacolo cinematografico nelle sale d'essai, in quelle delle comunità ecclesiali, in quelle situate nelle periferie e nei piccoli centri, e nei circoli di cultura cinematografica;

f) programmi pluriennali finalizzati alla produzione all'estero e per l'estero di opere cinematografiche nazionali, presentati da soggetti pubblici e privati, anche costituiti in forma associativa o consortile;

g) l'attività dei soggetti pubblici o privati a livello nazionale per la qualificazione ed il perfezionamento di quadri artistici e tecnici;

g-bis) la sperimentazione espressiva e di linguaggio attraverso opere cinematografiche di qualsiasi durata;

h) la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati;

i) l'attività di produzione e di distribuzione in Italia e all'estero, da parte

di soggetti pubblici o privati, sulla base di dettagliati programmi tecnici economici, di cortometraggi di particolare qualità, anche se non destinati prioritariamente alla sala; le opere così prodotte e distribuite non possono accedere ai mutui o ai contributi previsti dalla presente legge per la produzione e la distribuzione;

l) la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunità economica europea o in base ad accordi internazionali;

m) la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico;

n) circuiti e consorzi di esercizi cinematografici, con particolare riguardo per quelli operanti in piccoli centri e nelle periferie, per la stampa e la circolazione di copie e la promozione di film nazionali e comunitari, per le iniziative volte all'aggiornamento professionale, nonché per le attività promozionali di interesse collettivo degli esercizi consorziati;

o) la realizzazione di festivals, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, sempreché le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale con le istituzioni pubbliche o private;

p) la pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste ed opere a carattere storico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da università con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo;

q) la stipulazione e l'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Gli interventi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri benefici, contributi o mutui previsti dalla presente legge.

4. Il ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, fissa con proprio decreto le modalità ed i termini di presentazione delle domande.

5. L'Ente autonomo gestione cinema, fermi restando i compiti di cui all'articolo 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, presenta annualmente unitamente alle società in esso inquadrate una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero, di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse culturale nazionale, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società inquadrate nonché una proposta di programma di attività finanziaria finalizzata al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; è tenuto inoltre a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo, sulla base del programma preventivamente approvato, vengono assegnate ed erogate le relative sovvenzioni a valere sul fondo di incentivazione, non inferiori al 15 per cento della quota del fondo unico per lo spettacolo destinata al cinema ai sensi dell'articolo 9. Le opere e le attività sovvenzionate ai sensi del presente comma non possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge a carico del fondo per il credito agevolato agli investimenti.

6. Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 26

luglio 1984, n. 414, il ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto determina la quota annua del fondo di incentivazione da assegnare all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3 dopo la parola articolo sopprimere la seguente non.

13. 2.

Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Colucci, Del Donno.

Sopprimere il comma 5.

13. 1.

Baghino, Berselli, Caradonna, Colucci, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini.

Al comma 5 inserire, nell'ultimo periodo, dopo le parole non possono accedere

le seguenti per la quota di spettanza dell'Ente gestione cinema e società controllate.

13. 3.

Il Relatore.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 13.3 perché, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 13 del testo unificato, potrebbe sembrare che, nel caso in cui l'Ente cinema o altre società controllate facessero delle coproduzioni con un privato, quest'ultimo non possa nemmeno aver diritto alle agevolazioni previste dalla legge.

In altre parole, con questo emendamento si vuole far sì che non sia possibile ottenere altre agevolazioni oltre quelle già avute per un determinato progetto od opera, per la quota di spettanza dell'Ente gestione cinema e società controllate.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Baghino ed altri 13.1 e Fini ed altri 13.2.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.3 del relatore e parere contrario sugli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fini ed altri 13.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Baghino ed altri 13.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 13.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, preannuncio il voto contrario sull'articolo 13.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13-bis.

(Associazioni nazionali di cultura cinematografica).

1. Ai fini del loro riconoscimento con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo, le associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 2 della presente legge devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) costituirsi per atto pubblico e prevedere nello statuto la convocazione almeno triennale dell'assemblea dei circoli aderenti;

b) associare circoli di cultura cinematografica e organismi specializzati dal cui atto costitutivo redatto, con esenzione da imposte tasse e diritti di registrazione, anche dal segretario comunale di rispettiva competenza, risultino i seguenti requisiti:

ba) assenza di lucro;

bb) la specificazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 10 della presente legge;

bc) l'impegno a riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla SIAE; i divieti di accesso per i minori dovranno essere rispettati dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nulla osta di circolazione;

bd) la convocazione almeno triennale dell'assemblea dei soci.

2. Nell'ambito delle attività loro consentite, le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video-ottico-elettronico-magnetici.

3. A ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute con decreto del ministro viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo annuo, da prelevare dal fondo di cui all'articolo 13 della presente legge, per l'attività svolta direttamente e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute.

4. Le associazioni nazionali riconosciute ed i circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la gestione ed essere titolari di licenza d'esercizio di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si provvederà con un decreto del ministro del turismo e dello spettacolo da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 13-bis con il seguente:

ART. 13-bis.

Ai fini del loro riconoscimento con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo, le associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 2 della presente legge devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

costituirsi per patto pubblico e prevedere nello statuto la convocazione almeno triennale dell'assemblea dei circoli aderenti;

associare circoli di cultura cinematografica e organismi specializzati dal cui atto costitutivo redatto, con esenzione da imposte tasse e diritti di registrazione, anche dal segretario comunale di rispettiva competenza, risultino i seguenti re-

quisiti: a) assenza di lucro; b) la specificazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 10 della presente legge; c) l'impegno a riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla SIAE; d) la convocazione almeno triennale dell'assemblea dei soci.

Nell'ambito delle attività loro consentite, le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video-ottico-elettronico-magnetici potendo utilizzare film e video anche se sprovvisti di nulla-osta di circolazione.

A ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute con decreto del ministro viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo annuo, da prelevare dal fondo di cui all'articolo... della presente legge, per l'attività svolta direttamente e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute.

Le associazioni nazionali riconosciute ed i circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la gestione ed essere titolari di licenze d'esercizio di sale cinematografiche e video e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.

In materia fiscale, per i soggetti di cui al presente articolo, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) esenzione da ogni gravame fiscale per le quote versate dai soci dei circoli di cultura cinematografica e per gli incassi derivanti da eventuali vendite di biglietti;

b) esenzione dei diritti doganali e da ogni altra imposta e tassa: 1) per la importazione diretta anche temporanea di film destinati alla diffusione nei circoli o alla loro presentazione in rassegne e iniziative culturali promosse dalle stesse associazioni; 2) per le iniziative tese a favorire la diffusione del cinema e della cultura audiovisiva italiana all'estero;

c) applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 2 per cento sul noleggio

di film o di altro materiale audiovisivo; sull'acquisto di beni, di attrezzature, di materiali di consumo e sulle eventuali prestazioni di servizio.

Per quanto non previsto dal presente articolo, comunque nell'ambito dei suoi contenuti, si provvederà con un decreto (regolamento) del ministro del turismo e dello spettacolo da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

13. 01. 1.

Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiro, Tassi.

Alla lettera a), sostituire le parole almeno triennale con la seguente annuale.

13. 01. 5.

Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Colucci, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiro, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo.

Alla lettera bd) sostituire le parole almeno triennale con la seguente annuale.

13. 01. 7.

Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Colucci

Gaetano, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani.

Alla lettera bd), sostituire le parole almeno triennale con le parole almeno biennale.

13. 01. 6.

Colucci Gaetano, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna.

Sostituire le parole almeno triennale con le seguenti almeno biennale.

* 13. 01. 5.

Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri.

Dopo la lettera bd), aggiungere la seguente:

e) l'iscrizione di soci di età non inferiore ai 16 anni.

13. 01. 4.

Caradonna, Colucci Gaetano, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli.

Alla lettera c) aggiungere in fine il periodo seguente: Il divieto di accesso per i minori degli anni 18 dovrà essere rispettato da circoli di cultura cinematografica quando si proiettino films aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nulla osta di circolazione.

13. 01. 3.

Berselli, Caradonna, Colucci Gaetano, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino.

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo col seguente Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono le norme contenute nell'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

13. 01. 2.

Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani,

Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Tatarella ed altri 13.01.1, Alpini ed altri 13.01.5, Abbatangelo ed altri 13.01.7, Colucci ed altri 13.01.6, Tassi ed altri 13.01.4, Caradonna ed altri 13.01.4, Berselli ed altri 13.01.3, Tassi ed altri 13.01.2.

CARLO TOGNOLI. Il Governo concorda con il parere testé espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tatarella ed altri 13.01.1, non accettato dal relatore né dal Governo. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Alpini ed altri 13.01.5, non accettato dal relatore né dal Governo. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Abbatangelo ed altri 13.01.7, non accettato dal relatore né dal Governo. (*È respinto*).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Colucci ed altri 13.01.6 e Tassi ed altri 13.01.5, non accettati dal relatore né dal Governo. (*Sono respinti*).

Pongo in votazione l'emendamento Tassi ed altri 13.01.5, non accettato dal relatore né dal Governo. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Caradonna ed altri 13.01.4, non accettato dal relatore né dal Governo. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 13.01.3, non accettato dal relatore né dal Governo. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Tassi ed altri 13.01.2, non accettato dal relatore né dal Governo. (*È respinto*).

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo MSI-destra nazionale preannuncio il voto contrario sull'articolo 13-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13-bis. (*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO III

INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA

CAPO. I.

INTERVENTI A FAVORE DELLA PRODUZIONE, DELLA DISTRIBUZIONE E DELL'ESPORTAZIONE.

ART. 14.

(*Interventi a favore della produzione*).

1. Il mutuo a tasso agevolato sul costo di produzione comprensivo delle spese generali fino al 10 per cento per i primi due film e a scalare per i film successivi nonché degli oneri finanziari certificabili, è concesso in misura compresa tra il 50

ed il 60 per cento per i film di produzione nazionale, tra il 60 e il 70 per cento per la produzione di film di animazione e per ragazzi.

2. Qualora l'opera filmica sia riconosciuta di interesse culturale nazionale i mutui comunque non superiori agli importi di cui all'articolo 12, comma 10, sono corrisposti sull'importo calcolato ai sensi del comma 1 in misura pari all'85 per cento.

3. In alternativa, il contributo sugli interessi è concesso sull'importo del finanziamento ottenuto e, comunque, in misura non superiore dell'importo calcolato ai sensi del comma 1. Per i film riconosciuti di interesse culturale nazionale per i quali sia stato concesso il contributo sugli interessi non è operante il fondo di garanzia, e la percentuale dell'interesse a carico del beneficiario è pari al 20 per cento.

4. Nel caso di coproduzioni, riconosciute ai sensi dell'articolo 2, comma 9, le agevolazioni previste dal presente articolo sono calcolate sull'effettiva quota, sempreché non inferiore al 20 per cento, di partecipazione finanziaria italiana al costo di produzione dell'opera calcolato ai sensi del comma 1, accertata da una società di certificazione. Nel caso di coproduzioni a cui partecipino imprese di più di due paesi le agevolazioni previste dal presente articolo sulla effettiva quota italiana, sempreché non inferiore al 20 per cento, sono aumentate del per cento.

5. Nel caso di produzioni cui partecipino direttamente o indirettamente concessionarie televisive nazionali, l'accesso ai mutui di cui alla presente legge è concesso solo per i film di interesse culturale nazionale, con esclusione del fondo di garanzia. L'importo complessivo annualmente erogato non può eccedere comunque il 20 per cento della quota annua destinata al fondo per il credito agevolato sugli investimenti.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole da comprensivo fino a: certificabili con le seguenti al netto delle spese generali e degli oneri finanziari.

14. 2.

Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole misura pari al aggiungere le seguenti 90 per cento.

14. 1.

Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Martinat, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino.

Al comma 4, dopo le parole società di certificazione aggiungere le seguenti riconosciuta dallo Stato.

14. 3.

Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Martinat, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani.

Al comma 4, all'ultimo rigo, dopo le parole sono aumentate del aggiungere le seguenti 30 per cento.

14. 4.

Franchi, Lo Porto, Martinat, Macaluso, Maceratini, Mas-

sano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini.

Al comma 4, dopo le parole sono aumentate del aggiungere le seguenti 5 per cento.

14. 10.

Il Relatore.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Nel raccomandare l'approvazione dei miei emendamenti 14.2 e 14.10, esprimo parere contrario sugli emendamenti Berselli ed altri 14.1, Franchi ed altri 14.4 ed Abbatangelo ed altri 14.3.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.2 del relatore e parere contrario sugli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 14.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 14.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto)

SILVIA COSTA, *Relatore*. Signor presidente, faccio presente che occorrerebbe colmare una lacuna presente nel comma 4 dell'articolo 14.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Desidero rilevare che l'ultima parte del comma 4 è riasorbita dai punti l) e m) dell'articolo

13, mentre per ciò che riguarda la distribuzione, occorre fare riferimento al comma 4 dell'articolo 16. Pertanto, ritengo che la frase in oggetto possa essere soppressa.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Ritengo che una cosa sia affermare che le coproduzioni in cui la quota italiana sia superiore al 20 per cento debbano avere una determinata agevolazione, altra che i contributi verranno fissati.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo non insiste e si dichiara favorevole all'emendamento del relatore al comma 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Abbatangelo ed altri 14.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto)

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 14.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto)

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14.10, accettato dal Governo.

(È approvato).

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo MSI-destra nazionale, preannuncio il voto contrario sull'articolo 14.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(Norme particolari per l'associazione produttiva di autori, attori e tecnici).

1. Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale

ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggetti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, è concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo calcolato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo è fissato, ogni tre anni, con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo; su proposta della Commissione nazionale per la cinematografia.

2. La Commissione nazionale per la cinematografia seleziona entro il primo semestre di ogni anno non più di venti progetti e non meno di quindici con priorità per le opere prime e seconde e con particolare riguardo per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature alle quali sia stato assegnato un premio ai sensi dell'articolo 20 e per progetti presentati da neodiplomati del centro sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti si valutano le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonché i relativi titoli professionali. I progetti così selezionati dovranno essere realizzati, a pena di decadenza, entro l'anno successivo.

3. La distribuzione in Italia e all'estero di opere realizzate ai sensi del presente articolo può essere affidata dai titolari dei diritti di utilizzazione alle società costituite nell'ambito del gruppo cinematografico pubblico sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato dal ministro del turismo e dello spettacolo a carico del fondo di incentivazione. L'opera filmica così distribuita non può accedere alle altre agevolazioni previste per la distribuzione e l'esportazione.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole l'importo massimo valutabile con le seguenti il tetto di costo industriale massimo del film.

15. 6.

Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Martinat.

Al comma 1, sostituire le parole l'importo massimo valutabile con le seguenti calcolato al netto delle partecipazioni.

15. 1.

Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone.

Al comma 1, sostituire le parole dell'articolo 14, comma 1, con le seguenti dell'articolo 14, comma 2.

15. 2.

Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Mas-

sano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, sostituire le parole non inferiore al 30 per cento con le seguenti non inferiore al 5 per cento.

15. 3.

Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani.

Al comma 1, sostituire le parole ogni tre anni con le seguenti ogni anno.

* 15. 5.

Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Martinat.

Al comma 1, sostituire le parole ogni tre anni con la seguente annualmente.

* 15. 7.

Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatan-

gelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi.

Al comma 2, sostituire le parole non più di venti progetti con le seguenti non più di quindici progetti.

15. 4.

Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone.

Al comma 2, sostituire le parole con priorità per le con la seguente di.

15. 8.

Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Viviani ed altri 15.6, Rallo ed altri 15.5, Viviani

ed altri 15.2, Abbatangelo ed altri 15.3, Viviani ed altri 15.5, Tatarella ed altri 15.7, Rallo ed altri 15.4 e Tatarella ed altri 15.8.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo concorda con il parere testé espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Viviani ed altri 15.6, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rallo ed altri 15.1, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Viviani ed altri 15.2, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Abbatangelo ed altri 15.3, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo congiuntamente in votazione l'emendamento Viviani ed altri 15.5, non accettato dal relatore né dal Governo e il sostanzialmente identico emendamento Tatarella ed altri 15.7, non accettato dal relatore né dal Governo.
(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Rallo ed altri 15.4, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tatarella ed altri 15.8, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, preannuncio il voto contrario sull'articolo 15.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(Interventi a favore della distribuzione ed esportazione).

1. A favore delle imprese nazionali titolari dei diritti di distribuzione cinematografica in Italia e di sfruttamento economico all'estero, nonché a favore di soggetti pubblici e privati riuniti in consorzi di imprese di distribuzione e di esportazione di opere filmiche, sono concessi per i film di cui all'articolo 2, commi 3, 4, 5, 6 e 9, alternativamente mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi con gli stessi tassi e modalità previste negli articoli 10, 11 e 12. I mutui o i contributi sono concessi sugli effettivi costi di distribuzione ed esportazione così come previsti al comma 2. L'erogazione dei mutui e dei contributi di cui al presente comma ha luogo solo dopo l'accertata ultimazione del film stesso. Nel caso di film prodotti in un Paese della CEE diverso dall'Italia l'accertamento riguarda il film nella versione originale.

2. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione cinematografica in Italia e di esportazione delle opere filmiche nazionali, al netto delle spese generali, sono incluse le spese per la stampa di copie, promozione lancio e sottotitolaggio e corredo pubblicitario, eventuali doppiaggi e sottotitolaggi dell'opera e concessione di minimi garantiti, con esclusione di ogni spesa compresa nel costo di produzione di cui all'articolo 14, comma 1. In ogni caso i costi ammessi ai benefici di cui al presente articolo non possono essere inferiori al 30 per cento del tetto, ai sensi dell'articolo 12, comma 10.

3. Le percentuali dei mutui e dei contributi sugli interessi sono le stesse previste per la produzione agli articoli 14 e 15.

4. Le provvidenze di cui al comma 1, sono concesse con le stesse modalità per sostenere la costituzione e l'attività di case di distribuzione, circuiti di sale, ovvero iniziative di programmazioni di sale, sia in Europa che in Paesi extraeuropei, sempre che nella attività di distribuzione e nella programmazione delle sale sia rispettata una quota di produzione cinematografica di interesse culturale nazionale non inferiore al 50 per cento delle giornate di programmazione.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere i numeri 3, 5, 6 e 9.

16. 5.

Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri.

Al comma 1, sostituire le parole e di sfruttamento economico all'estero con le seguenti ed esportazione di film.

16. 1.

Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti.

Al comma 1, dopo le parole o contributi sugli interessi aggiungere le seguenti di mutui.

16. 4.

Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Martinat.

Al comma 2, dopo le parole 30 per cento del tetto aggiungere le seguenti stabilito con decreto.

16. 3.

Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Martinat.

Sopprimere il comma 4.

16. 2.

Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Martinat, Maceratini, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 16.5, Servello ed altri 16.2, Rubinacci ed altri 16.3, 16.4 e 16.1.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo concorda con il parere testé espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tassi ed altri 16.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci ed altri 16.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci ed altri 16.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Servello ed altri 16.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci ed altri 16.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, preannuncio il voto contrario sull'articolo 16.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16.

(È approvato).

Do lettura lettura dell'articolo successivo:

CAPO II.

INTERVENTI A FAVORE DELLE INDUSTRIE TECNICHE.

ART. 17.

(Interventi a favore delle industrie tecniche).

1. Sul fondo per il credito agevolato sugli investimenti a favore delle industrie

tecniche nazionali cinematografiche sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalità di cui agli articoli 10 e 12, per la realizzazione, ristrutturazione, trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione.

2. L'importo del mutuo, comunque non superiore agli importi stabiliti ai sensi dell'articolo 12, comma 10, può raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento, e il 90 per cento per investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica; i tassi di interesse sono rispettivamente pari al 40 per cento e al 30 per cento dei tassi di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4.

3. Il ministro del turismo e dello spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere la parola realizzazione.

17. 1.

Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Martinat, Maceratini, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter.

Al comma 1, sostituire la parola decennale con la seguente quinquennale.

17. 2.

Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Mat-

teoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegratta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Servello ed altri 17.1 e Franchi ed altri 17.2.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Concordo con il parere testé espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Servello ed altri 17.1, non accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 17.2, non accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, preannuncio il voto contrario sull'articolo 17.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO III.

INTERVENTI A FAVORE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO.

ART. 18.

(Interventi a favore dell'esercizio).

1. Sul fondo per il credito agevolato sugli investimenti, a favore dei proprietari di locali adibiti a sale cinematogra-

fiche e delle imprese nazionali di esercizio delle sale stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalità di cui agli articoli 10 e 12, per la trasformazione, la ristrutturazione, l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche, nonché per l'installazione e ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale, per l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale non più in attività e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.

2. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. L'importo del mutuo comunque non superiore agli importi di cui all'articolo 12, comma 10 o, nel caso di contributo in conto interesse, la base su cui commisurare l'entità del contributo stesso, può raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per:

a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica;

b) investimenti destinati a sale polyvalenti situate in comuni che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o in piccoli centri urbani;

c) la realizzazione o la trasformazione di sale con più schermi e multisale;

d) il ripristino di sale non più in esercizio.

4. I tassi di interesse sono rispettivamente del 40 per cento e del 30 per cento secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4.

5. Il ministro del turismo e dello spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.

6. I locali acquisiti con il contributo di cui al presente articolo non possono essere distolti, a pena di decadenza dal contributo stesso, dalla loro destinazione per un periodo di quindici anni.

7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione.

8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con più schermi anche se comporta un aumento di superficie utilizzabile costituisce opera interna ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce mutamento di destinazione d'uso, e non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile.

9. La destinazione a sala cinematografica dei locali di cui al comma 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non può essere mutata nel caso del comma 7 per un periodo di venti anni e nel caso del comma 8 per un periodo di dieci anni.

10. Limitatamente agli interventi di ristrutturazione ed adeguamento strutturale, in alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale fino ad un ammontare del 60 per cento dei costi sostenuti che non superino l'importo di lire 250 milioni. Tali limiti possono essere modificati triennialmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sentita la Commissione nazionale per la cinematografia. I contributi così concessi non

potranno essere replicati prima che siano trascorsi 5 anni dalla data della precedente concessione.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole e di servizi accessori aggiungere le seguenti pubblici.

18. 7.

Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter.

Al comma 1, dopo le parole servizi accessori alle sale aggiungere le seguenti per l'installazione di casse automatiche computerizzate.

18. 4.

Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello.

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente

e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e multisale.

18. 5.

Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise,

Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto dell'ampiezza dei locali, dell'importanza storico-architettonica dell'edificio in cui sono inseriti, nonché della loro collocazione urbanistica.

18. 3.

Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Martinat, Nania, Parigi, Parlato.

Al comma 6 dopo le parole decadenza dal contributo stesso aggiungere le seguenti restituzione delle somme.

18. 6.

Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello.

Sopprimere il comma 7.

18. 1.

Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta.

Sopprimere il comma 9.

18. 2.

Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli.

Al comma 10 sostituire la parola: triennialmente con la seguente: annualmente.

18. 9.

Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Martinat, Nania, Parigi, Parlato, Patarino.

Al comma 10 sostituire la parola: triennialmente con la seguente: biennialmente.

18. 8.

Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Martinat, Nania, Parigi, Parlato, Patarino.

SILVIA COSTA. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Sospiri ed altri 18.5 e 18.6, parere contrario sugli emendamenti Servello ed altri 18.7, Sospiri ed altri 18.4, Patarino ed altri 18.3, Poli Bortone ed altri 18.1, Nania ed altri 18.2, Pazzaglia ed altri 18.9 e 18.8.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo concorda con il parere testé espresso dal relatore.

FRANCESCO SERVELLO. Desidero richiamare l'attenzione del relatore sugli ultimi due periodi del punto 10 dell'articolo 18. In essi si dice che « Tali limiti possono essere modificati triennialmente con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo sentita la Commissione nazionale per la cinematografia. I contributi così concessi non potranno essere replicati prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della precedente concessione ». Quest'ultimo limite a me sembra un po' rigido. Sarebbe forse più opportuno sopprimere l'ultimo periodo del punto 10 dell'articolo 18.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Intanto vorrei fare presente all'onorevole Servello che l'ammontare dei contributi può arrivare fino al 90 per cento del costo dell'investimento, secondo quanto previ-

sto dal terzo comma di questo articolo. Occorre poi far riferimento alla durata del mutuo, per cui non può essere assegnato un altro contributo — sotto forma di mutuo agevolato — prima che sia trascorso almeno un certo periodo dalla concessione del primo contributo.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Si tratta di contributi in conto capitale, quasi di regalie.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Vorrei far rilevare che con il comma 3 sono stati presi in considerazione soltanto gli immobili già destinati a sale cinematografiche. In questo caso si tratta di immobili che non avevano tale destinazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Servello ed altri 18.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sospiri ed altri 18.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sospiri ed altri 18.5, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Patarino ed altri 18.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sospiri ed altri 18.6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 18.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Nania ed altri 18.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 18.9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 18.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo MSI-destra nazionale, preannuncio il voto contrario sull'articolo 18.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(Premio nazionale per il cinema).

1. Entro la fine di ogni anno, il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, una giuria per i premi nazionali per il cinema.

2. I premi, in numero non inferiore a 5 e non superiore a 10, sono assegnati:

a) alle opere filmiche, riconosciute di alto valore artistico o educativo, di produzione nazionale o di interesse culturale nazionale anche di animazione, di lungo o cortometraggio, a contenuto narrativo o documentaristico, o destinate all'infanzia e all'adolescenza;

b) al distributore e all'esercente italiano che si sia particolarmente impegnato nell'anno considerato nella promozione e programmazione di opere di interesse culturale nazionale.

3. La giuria è presieduta da una personalità scelta dal ministro del turismo e dello spettacolo tra quelle facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo ai sensi dell'articolo 3, comma 2,

lettera z) della legge 30 aprile 1985, n. 163, ed è composta da:

a) tre personalità della cultura scelte dal ministro del turismo e dello spettacolo sentite le competenti Commissioni parlamentari;

b) tre esperti designati rispettivamente dal sindacato nazionale dei critici cinematografici italiani, dal sindacato nazionale dei giornalisti cinematografici, e dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica rappresentate nella Commissione nazionale per la cinematografia.

4. Non possono fare parte della giuria i componenti della giuria per l'assegnazione dei premi alla ricerca creativa, né i componenti a qualunque titolo di altre commissioni previste dalla presente legge.

5. L'importo dei premi di cui al comma 2 e le relative modalità di erogazione sono determinate biennialmente, con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

6. L'importo di ciascun premio di cui al comma 2, lettera a), è ripartito secondo le percentuali indicate dalla giuria tra il produttore, il regista, il soggettoista, lo sceneggiatore, il direttore della fotografia, l'autore della musica, il direttore del montaggio, lo scenografo, il costumista e gli attori, anche non protagonisti, che abbiano recitato in lingua italiana, sia in sede di ripresa sonora diretta sia in sede di postsincronizzazione. In ogni caso al produttore non può essere attribuito meno del 60 per cento dell'ammontare complessivo del premio.

7. Il premio è assegnato, con decreto del ministro, su conforme parere della giuria, entro il primo trimestre di ogni anno con riferimento alle opere dell'anno precedente destinate prioritariamente al mercato cinematografico, su istanza delle imprese produttrici nazionali interessate.

8. La liquidazione della quota di premio di competenza del produttore è subordinata al deposito presso la Cineteca

nazionale di una copia positiva e di un controtipo negativo dell'opera filmica premiata.

9. All'onere relativo alla concessione dei premi di cui al presente articolo si provvede con il Fondo di incentivazione di cui all'articolo 13.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la parola anno con le seguenti esercizio finanziario.

19. 6.

Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli.

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine, le parole ed ai giovani.

19. 3.

Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo.

Sostituire la lettera b) del comma 3 con la seguente:

b) Tre esperti sorteggiati fra i critici, i giornalisti cinematografici ed i docenti

universitari di facoltà umanistiche iscritti nello speciale albo tenuto dalla Commissione nazionale per la cinematografia, di cui al comma seguente:

3-bis. Presso la Commissione nazionale per la cinematografia è istituito un albo speciale di personalità di comprovata esperienza nel settore della cinematografia. Tale albo è composto da sette elenchi delle seguenti categorie: critici cinematografici, giornalisti cinematografici, docenti universitari di facoltà umanistiche, associazioni di cultura cinematografica, autori, produttori e distributori designati dalle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative. L'albo è aggiornato biennialmente dalla Commissione per la cinematografia. I membri durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili e le funzioni loro attribuite sono incompatibili con quelle di componenti di altre commissioni previste dalla presente legge con la sola eccezione della Commissione nazionale per la cinematografia.

19. 2.

Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo.

Al comma 5 sostituire la parola biennialmente con la seguente annualmente.

19. 5.

Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno,

Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Martinat, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole fatta eccezione per le spese filmiche destinate all'infanzia ed ai giovani.

19. 1.

Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole a seconda delle necessità di stimolare maggiormente la creazione delle opere filmiche o piuttosto la loro produzione o distribuzione.

19. 4.

Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Martinat, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Sono contraria a tutti gli emendamenti tranne che all'emendamento Rauti ed altri 19.3.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Nania ed altri 19.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rauti ed altri 19.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rauti ed altri 19.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pellegatta ed altri 19.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pellegatta ed altri 19.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rauti ed altri 19.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo MSI-destra nazionale, preannuncio il voto contrario sull'articolo 19.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19, con la modifica testé apporata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(Premi alla ricerca creativa).

1. Al fine di promuovere la ricerca creativa con particolare riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello spettacolo

cinematografico nazionale, annualmente sono concessi premi a valere sul Fondo di incentivazione di cui all'articolo 13, a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.

2. Il numero e l'importo dei premi nonché il termine e le modalità di presentazione delle domande sono determinati biennialmente, con proprio decreto, dal ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

3. La selezione delle sceneggiature da ammettere al contributo viene effettuata da una Commissione presieduta da una personalità scelta dal ministro del turismo e dello spettacolo tra quelle facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera z), della legge 30 aprile 1985, n. 163 e composta da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) tre esperti nominali dal ministro del turismo e dello spettacolo tra personalità rappresentative del mondo della cultura e della produzione cinematografica;

c) tre autori, due produttori, un distributore e tre critici cinematografici nominati dal ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, sulla base di terne proposte delle rispettive associazioni di categoria;

d) tre esperti nominati dal ministro del turismo e dello spettacolo, sulla base di terne proposte dall'Ente autonomo gestione cinema.

4. Non possono fare parte della giuria i componenti della Commissione nazionale per la cinematografia e i componenti della giuria per l'assegnazione dei premi nazionali per il cinema.

5. Le funzioni di preselezione sono svolte da tre sottocommissioni formate da un rappresentante per ciascuna delle

componenti di cui alle lettere b) e d) del comma 3 e da un rappresentante per ciascuna delle componenti indicate nella lettera c) del comma 3. Ciascuna delle sottocommissioni non può proporre un numero di sceneggiature superiore a quello fissato dal decreto del ministro del turismo e dello spettacolo di cui al comma 2.

6. I premi vengono assegnati annualmente dal ministro del turismo e dello spettacolo su conforme parere della giuria.

7. Una copia delle sceneggiature preselezionate viene trasmessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo al Centro sperimentale di cinematografia che provvede alla sua conservazione e può utilizzarla a fini di studio.

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo MSI-destra nazionale, preannuncio il voto contrario sull'articolo 20.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO IV

CENTRO SPERIMENTALE PER LA CINEMATOGRAFIA

ART. 21.

(*Natura e finalità del Centro sperimentale per la cinematografia*).

1. Il Centro sperimentale per la cinematografia istituito con la legge 24 marzo 1942, n. 419, è un ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, ed ha come finalità:

a) lo sviluppo dell'arte cinematografica e audiovisiva attraverso la formazione di quadri professionali, corsi e altre iniziative di caratteristiche e durata che

saranno stabilite dal consiglio di amministrazione, ed un'attività di ricerca e di sperimentazione;

b) lo studio e la diffusione della cultura cinematografica, della storia e della teoria del cinema;

c) la gestione della Cineteca nazionale.

2. Il Centro sperimentale di cinematografia è dotato di autonomia statutaria. Nello statuto sono determinate le competenze degli organi, l'organizzazione dell'ente e le modalità di copertura, anche a mezzo di contratti professionali di diritto privato, dei posti dei responsabili dei settori principali di attività dell'ente. Lo statuto dell'ente è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro e quello della funzione pubblica, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

3. Sono organi del Centro sperimentale di cinematografia:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale.

4. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale, è nominato con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Ha la legale rappresentanza del centro. Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente. Al presidente spetta una indennità annua di carica, la cui misura sarà determinata con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il ministro del tesoro.

5. Il consiglio di amministrazione è composto da:

- a) il presidente;

b) quattro esperti;

c) un rappresentante dell'Ente cinema;

d) un rappresentante della RAI-TV.

6. Gli esperti di cui al comma 5 sono scelti tra personalità di particolare competenza nel campo cinematografico ed audio-visivo fra gli autori, produttori, critici e tecnici e nominati con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo sentito il parere della Commissione nazionale per la cinematografia. Il vicepresidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. I compensi spettanti al vicepresidente e agli altri membri sono determinati con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il ministro del tesoro.

7. Il collegio dei revisori dei conti è composto e disciplinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1942, n. 419.

8. Il direttore generale del Centro sperimentale di cinematografia è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. La delibera di nomina che fissa anche il trattamento economico del direttore generale è approvata con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il ministro del tesoro. Il direttore generale:

a) cura l'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e la organizzazione ed il funzionamento dei corsi, dipartimenti, uffici e servizi dell'ente;

b) dirige il personale dell'ente;

c) svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.

9. La gestione finanziaria del Centro sperimentale si svolge in base al bilancio di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce ed approvato dal ministro del turismo e dello

spettacolo di concerto con quello del tesoro. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono formulati secondo le norme di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con quello del tesoro, sarà emanato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il regolamento amministrativo e contabile del Centro, deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento dovrà tener conto delle peculiari esigenze dell'ente, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

10. I contratti posti in essere dal Centro nell'esercizio della propria attività istituzionale sono disciplinati dalle norme del codice civile; per particolari esigenze dell'ente possono essere assunti esperti con contratto a termine di diritto privato con deliberazione del consiglio di amministrazione che fissa anche il relativo trattamento economico: in tal caso le relative deliberazioni sono soggette all'approvazione del ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il ministro del tesoro.

11. Il conto consuntivo è accompagnato da una relazione sull'attività svolta ed è trasmesso al ministro del turismo e dello spettacolo per l'approvazione di concerto con il ministro del tesoro.

12. La Cineteca nazionale, istituita come dipartimento del Centro sperimentale di cinematografia:

a) procede alla raccolta, al restauro ed alla conservazione del più vasto numero di opere della cinematografia nazionale e mondiale, provvedendo, ove necessario alla loro conservazione e duplicazione, alla riconversione su altro supporto tecnico delle opere raccolte;

b) provvede alle iniziative necessarie alla conoscenza e diffusione del materiale raccolto anche mediante l'istituzione e la gestione di un apposito sistema informativo esteso alle cineteche pubbliche e private;

c) svolge funzioni di conservazione delle opere filmiche iscritte nel Pubblico registro per la cinematografia;

d) svolge attività di studio e ricerca, anche in collaborazione con organismi ed enti, pubblici e privati, italiani e stranieri.

13. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 12 le cineteche pubbliche e private che godano di un contributo pubblico sono tenute a comunicare alla Cineteca nazionale i dati relativi al materiale filmico in proprio possesso.

14. Il Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto determina la quota annua del Fondo di incentivazione di cui all'articolo 13 da assegnare al Centro sperimentale di cinematografia, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per la realizzazione, sulla base di apposito programma, di opere di carattere sperimentale da parte di allievi del Centro, nonché per le attività della Cineteca nazionale.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 8, sostituire le parole a cinque anni con le seguenti a quattro anni.

21. 2.

Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patardino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani.

Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: il direttore può essere riconfermato una sola volta.

21. 3.

Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini,

Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Nania, Martinat, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo.

Al comma 12, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) svolge attività di studio e ricerca, servendosi anche della collaborazione con organismi ed enti, pubblici e privati, italiani ed esteri.

21. 1.

Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo concorda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Abbatangelo ed altri 21.2, non accettato dal relatore né dal Governo. *(È respinto)*.

Pongo in votazione l'emendamento Alpini ed altri 21.3, non accettato dal relatore né dal Governo. *(È respinto)*.

L'emendamento Viviani ed altri 21.1 7 assorbito. *(È respinto)*.

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo MSI-destra nazionale, preannuncio il voto contrario sull'articolo 21.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 21. *(È approvato)*.

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO V

TUTELA DELL'OPERA CINEMATOGRAFICA

ART. 22.

(Pubblico registro per la cinematografia).

1. È istituito il Pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE), nel quale sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate in Italia e destinate alla programmazione nelle sale cinematografiche.

2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici e per la liquidazione dei premi previsti dalla presente legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilità ai terzi di contratti e convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonché di atti che costituiscano privilegi e garanzie, atti cautelativi, decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, modificazione, trasferimento o estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.

3. All'atto dell'iscrizione il soggetto richiedente deve produrre l'attestazione del ministro del turismo e dello spettacolo relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica. Ad ultimazione del film il richiedente deve altresì presentare la dichiara-

zione della Cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito di una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica. Nel caso in cui l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal Fondo di garanzia, in luogo della copia positiva il deposito deve avere ad oggetto un controtipo negativo dell'opera. La mancata presentazione della dichiarazione comprovante l'avvenuto deposito della copia del film rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro delle finanze, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplini:

a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante un protocollo generale;

b) le modalità di trascrizione e conservazione degli atti;

c) le modalità per il rilascio delle certificazioni attinenti alle iscrizioni e trascrizioni effettuate;

d) le disposizioni transitorie connesse con la soppressione del pubblico registro cinematografico di cui alla legge 18 gennaio 1939, n. 458, e successive modificazioni.

5. Le tariffe relative alle operazioni di cui ai commi precedenti sono fissate con decreto del Ministro delle finanze e sono annualmente aggiornate secondo l'indice generale ISTAT.

6. La SIAE comunica bimestralmente all'osservatorio dello spettacolo i dati riepilogativi concernenti la produzione e l'importazione di opere filmiche.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 6, sostituire le parole bimestralmente con la seguente trimestralmente.

22. 1.

Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini,

Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Nania, Martinat, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Alpini ed altri 22.1

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo si associa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Alpini ed altri 22.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo MSI-destra nazionale, preannuncio il voto contrario sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22 con la modifica testé apporata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

(Tutela economica del diritto di autore).

1. L'accesso al Fondo di garanzia da parte delle imprese produttrici è subordinato alla presentazione alla SIAE di appositi atti di cessione, trascritti nel pubblico registro per la cinematografia, a favore degli autori italiani dell'opera, così

come individuati dalla vigente legislazione in materia, della quota dei proventi di propria spettanza per lo sfruttamento economico dell'opera stessa.

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo MSI-destra nazionale, preannuncio il voto contrario sull'articolo 23.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO VI AGEVOLAZIONI FISCALI

ART. 24.

(Agevolazioni fiscali sugli investimenti).

1. Per la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle imprese, operanti in qualunque settore dell'economia, che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, impiegata rispettivamente nella produzione e distribuzione di nuovi film riconosciuti di produzione nazionale o di interesse culturale nazionale o di coproduzione, nella ristrutturazione e nell'adeguamento tecnologico delle industrie tecniche, nell'apertura di nuove sale, nella ristrutturazione e nell'adeguamento tecnologico di quelle esistenti, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'Irpef, dell'Irpeg e dell'Ilor.

2. L'agevolazione prevista dal comma 1, che comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera

la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto dettagliato degli investimenti ed un piano di finanziamento nel quale devono essere specificati con esattezza l'ammontare dell'investimento da parte dell'impresa che intende beneficiare dell'agevolazione e le modalità di impiego della somma stanziata.

3. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, le somme destinate all'investimento devono risultare in apposito conto corrente bancario i cui estremi dovranno essere indicati nella dichiarazione stessa.

4. Per ottenere i benefici di cui al comma 1 gli investimenti devono essere iniziati entro un anno dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e conclusi entro il termine stabilito con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro del turismo e dello spettacolo a seconda dei tipi di investimento. Le date di inizio e di ultimazione e l'ammontare delle somme impiegate negli investimenti devono essere comprovate mediante idonea documentazione predisposta dal soggetto interessato e, a cura del medesimo, sottoposta al controllo di una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, che non abbia servito negli ultimi tre anni né l'impresa investitrice né l'impresa beneficiaria e che non abbia fornito alle stesse, anche ad opera di professionisti collegati, consulenze di qualsiasi tipo e natura. Entro il termine di ultimazione le somme destinate al finanziamento devono risultare effettivamente stanziate.

5. La società di revisione di cui al comma 4 verifica l'esattezza e la veridicità dei dati contenuti nella documentazione ed accerta l'effettività dell'investimento e la conformità alle prescrizioni del presente articolo. L'impresa beneficiaria dell'agevolazione fornisce alla società di revisione incaricata ogni più ampia collaborazione, consentendo l'esame della documentazione e l'esecuzione di ogni controllo o ispezione,

anche presso terzi, che la società di revisione riterrà di richiedere.

6. Qualora, per qualsiasi ragione, la parte di utile destinata all'investimento di cui al comma 1 non risulti essere stata, in tutto o in parte, investita nei termini di cui al comma 4 o qualora, entro quegli stessi termini, gli investimenti non risultino iniziati e conclusi, per la totalità o la parte delle somme non regolarmente investite, l'agevolazione di cui al comma 1 si considererà come non concessa e l'impresa beneficiaria sarà tenuta a corrispondere le maggiori imposte che avrebbe dovuto versare in assenza dell'applicazione del presente articolo, maggiorate del tasso di interesse nella misura prevista dalle leggi tributarie per l'ipotesi di omesso versamento. Restano salve le disposizioni penali vigenti in materia di falsa o infedele dichiarazione.

7. Con decreto annuale del ministro delle finanze di concerto con il ministro del turismo e dello spettacolo viene determinato l'importo massimo entro il quale vengono concesse le agevolazioni di cui al presente articolo, nonché le modalità per la sua applicazione, ivi comprese quelle di conferimento dell'incarico alla società di revisione di cui al comma 5 e quelle di corresponsione delle maggiori imposte ed interessi di cui al comma 6.

8. Nel caso di applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo i mutui previsti dalla presente legge possono essere concessi solo per la parte dei costi non coperta dall'investimento di cui al comma 1.

In ottemperanza al parere espresso dalla Commissione bilancio, il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 24.

24. 1.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. In questo momento particolare per l'economia e la finanza pubblica non si può non accogliere la

condizione posta dalla Commissione bilancio, pur restando le riserve dal punto di vista del merito e del principio. Il Governo, pertanto, si riserva di proporre modificazioni nel momento in cui il provvedimento verrà nuovamente esaminato.

VALTER VELTRONI. Mi associo alle considerazioni del Governo.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Anch'io ritengo che la questione debba essere riesaminata in futuro.

FRANCESCO SERVELLO. Sono d'accordo con la posizione espressa dal ministro.

PRESIDENTE. Anch'io mi associo a tali considerazioni.

Essendo stato presentato un unico emendamento interamente soppressivo, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 24.

(È respinto).

Pertanto, tale articolo si intende soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

(Agevolazioni fiscali diverse).

1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico delle opere filmiche previste dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi di cui alla presente legge, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costi-

tuzione dei circoli cinematografici e delle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 2, comma 10.

2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi della presente legge e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni previste dal comma 1, nonché quelle previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1016. Per le cambiali rilasciate per le operazioni di credito sopra indicate si applica la tassa di bollo nella misura fissa dello 0.10 per mille, indipendentemente dalla scadenza e dalla durata delle operazioni medesime. Tale agevolazione è estesa alle cambiali di noleggiate costituite in pegno dalle società di distribuzione presso la Sezione per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, o altro istituto di credito autorizzato, a fronte dei finanziamenti concessi.

3. L'importazione anche temporanea di film di qualunque metraggio classificati *d'essai*, o destinati alla Cineteca nazionale, o all'utilizzazione da parte dei circoli o delle associazioni cinematografiche di cui all'articolo 2, comma 10, è esente dal pagamento dei diritti doganali.

4. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge l'abbuono d'imposta di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, e successive modificazioni e integrazioni, è concesso, nei limiti del 25 per cento, agli esercenti che, nell'arco di ogni semestre dell'anno, con eccezione dei mesi di luglio ed agosto, destinino complessivamente almeno il 15 per cento delle giornate di proiezione nelle sale di cui sono titolari, ai film di produzione nazionale ed a quelli assistiti dal Fondo di garanzia. Anche nel caso in cui non si raggiunga la quota del 15 per cento, l'abbuono è comunque concesso nella misura del 95 per cento con riferimento ai soli film assistiti dal Fondo di garanzia. L'abbuono è aumentato al 50 ed al 95 per cento rispettivamente per i film di produzione

nazionale e per i film assistiti dal Fondo di garanzia nel caso in cui venga superata la quota del 15 per cento delle giornate di proiezione. Nel caso di sale con più schermi la percentuale del 15 per cento delle giornate di proiezione è calcolata su ciascuno schermo.

5. Per gli esercenti dei cinema *d'essai* e delle comunità ecclesiali l'abbuono di cui al comma 4 è elevato al 90 per cento.

6. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti da eventuali vendite di biglietti non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 2, comma 10.

7. L'aliquota IVA per il noleggiate di film o di altro materiale audiovisivo, per l'acquisto di beni e materiali di consumo e di attrezzature effettuati dai circoli e dalle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 2, comma 10, nonché le prestazioni di servizi svolte a favore dei medesimi soggetti, è fissata al 2 per cento.

8. Le agevolazioni fiscali previste dalla presente legge decadono qualora il beneficiario non rispetti le condizioni alle quali la concessione del beneficio è subordinata.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 4, sostituire le parole ed agosto con le seguenti agosto e settembre.

25. 2.

Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Nania, Martinat, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo.

Al comma 5, sostituire le parole 90 per cento con le seguenti 80 per cento.

25. 3.

Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Martinat.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Alle minori entrate determinare dal presente articolo, valutate in 15 miliardi annui, a decorrere dal 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo unico dello spettacolo determinata ai sensi dell'articolo 9, comma 1.

25. 1.

Il Relatore.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Sono contraria agli emendamenti Alpini ed altri 25.2 e Baghino ed altri 25.3.

Al fine di migliorare la formulazione del comma 4, desidero poi presentare un emendamento tendente a modificare la seconda frase del comma stesso, perché appare pleonastico ripetere per due volte il riferimento alla percentuale del 95 per cento.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 4, sostituire le parole da l'abbuono è aumentato fino a dal fondo di garanzia con le seguenti l'abbuono è aumentato del 50 per cento per i film di produzione nazionale.

25. 10.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento Alpini ed altri 25.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 25.10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Baghino ed altri 25.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 25.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo MSI-destra nazionale, preannuncio il voto contrario sull'articolo 25.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 25, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

(Programmazione obbligatoria televisiva di opere filmiche).

1. Le opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento da parte delle televisioni solo dopo che siano decorsi 21 mesi dalla prima uscita del film in sala. Tale periodo è ridotto a 9 mesi per l'utilizzazione dell'opera filmica mediante videocassette.

2. L'obbligo previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 deve essere di norma assolto mediante la trasmissione di film di interesse culturale nazionale da effettuarsi in prima fascia oraria serale salvo, quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, della stessa legge. Ai fini dell'applicazione del-

l'articolo 26 della citata legge 6 agosto 1990, n. 223 per « film cinematografici » si intendono i « film » o le « opere filmiche » come identificate ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della presente legge; per « opere di origine italiana » si intendono i film e le opere filmiche di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dello stesso articolo 2.

3. Per lo sfruttamento delle opere filmiche a mezzo di televisioni decodificate il periodo di cui al comma 1 è fissato in 15 mesi. Le società titolari di concessioni nazionali, che gestiscono sistemi di televisione decodificata a prevalente contenuto cinematografico sono tenute all'osservanza dell'articolo 15, comma 13 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché a reinvestire nella produzione di opere filmiche nazionali una quota del fatturato annuo di cui almeno 50 per cento realizzato da produttori indipendenti dalle televisioni stesse, certificato da una società di revisione, da stabilire con decreto interministeriale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il reinvestimento deve avvenire entro i due esercizi finanziari successivi a quello cui si riferisce il bilancio. Le opere filmiche così prodotte possono accedere a mutui previsti dalla presente legge, con esclusione del fondo di garanzia e non concorrono a formare la quota di cui all'articolo 14 comma 5. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile il reinvestimento nella produzione la società è tenuta a versare l'importo corrispondente al Fondo per il credito agevolato sugli investimenti.

4. Eventuali deroghe ai termini previsti dai commi 1 e 3 possono essere concesse a richiesta dei titolari dei diritti, dal ministro del turismo e dello spettacolo su conforme parere della Commissione nazionale per la cinematografia, previo accordo stipulato tra le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate e i rappresentanti delle imprese audiovisive.

5. È abrogato l'articolo 8, comma 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole a 9 mesi con le seguenti a 12 mesi.

26. 1.

Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Martinat.

Al comma 1, sostituire le parole 21 e 9 mesi con le seguenti 18 e 6 mesi.

26. 2.

Servello.

Al comma 3, sostituire la parola 15 con la seguente 9.

26. 3.

Servello.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Baghino ed altri 26.1, Servello 26.2 e 26.3.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo concorda con il parere testé espresso dal relatore.

FRANCESCO SERVELLO. Signor presidente, a questo articolo ho presentato due emendamenti (il 26.2 e il 26.3) che, se non ricordo male, riproducono la proposta iniziale fatta dal Governo. Con essi si ritengono sufficienti per l'« accesso » delle opere filmiche alle televisioni diciotto mesi per la pay-TV e nove mesi per l'home-video. Chiedo su tali mie

proposte l'adesione dei colleghi presenti e del rappresentante del Governo.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Nel confermare il voto contrario sugli emendamenti Servello 26.1 e 26.3 sottolineo la validità del testo licenziato in sede referente, che è frutto di un lungo approfondimento da parte della Commissione.

Colgo l'occasione per ricordare all'onorevole Servello che la cosiddetta legge Mammì prevedeva un intervallo di ventiquattro mesi. Si tratta pur sempre di una notevole riduzione temporale e rimangono comunque escluse le coproduzioni televisive, quelle coproduzioni, cioè in cui la televisione ha realizzato dei film da sala (per queste infatti l'intervallo resta fissato a dodici mesi).

Occorre fare in modo che le agevolazioni previste perché l'industria cinematografica — che ha poi indubbiamente un'utilizzazione da parte del mezzo televisivo — si rimetta in piedi non favoriscano di fatto il circuito televisivo anziché quello cinematografico!

È stato previsto un intervallo di circa tre mesi, che garantisca la differenziazione dei tre mezzi, rispettando una gerarchia dei medesimi così come ci è stato raccomandato da tutti gli interlocutori che abbiamo ascoltato nel corso di audizioni; il che sarebbe importante per uno sfruttamento industriale corretto. Se riducesimo a sei mesi l'intervallo previsto per l'*home-video*, il rischio che correremmo sarebbe quello di un intervallo talmente breve da non incoraggiare in pratica l'industria cinematografica.

Mi pare che quella compiuta sia una scelta fatta di comune accordo, d'intesa anche con il Governo. Ora non mi parrebbe corretto, all'ultimo momento, cambiarla.

FRANCESCO SERVELLO. A mio avviso, la determinazione di un periodo così lungo potrebbe, in pratica, costringere le televisioni ad importare film stranieri.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Onorevole Servello, le faccio presente che il termine

temporale previsto vale anche per i film d'importazione da proiettarsi nelle sale cinematografiche.

FRANCESCO SERVELLO. Personalmente ritengo che, consumando una massa enorme di film, le grandi televisioni saranno indotte a ricorrere ai fondi di magazzino dei film americani di diversi anni fa.

Pertanto, queste « gabbie » o « finestre » che dir si voglia finiscono con il non essere utili alla programmazione e alla produzione italiana ed anzi con il penalizzarle.

In conclusione, ritengo che le mie proposte possano meglio definire la griglia temporale della programmazione obbligatoria televisiva di opere filmiche, tutelando maggiormente il cinema italiano.

VALTER VELTRONI. Desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole Servello sul comma 4 dell'articolo 26, comma che è stato inserito nella normativa con riferimento alle possibili evoluzioni del mercato.

Tale comma stabilisce che: « eventuali deroghe ai termini previsti dai commi 1 e 3 possono essere concessi a richiesta dei titolari dei diritti, dal ministro del turismo e dello spettacolo su conforme parere della Commissione nazionale per la cinematografia, previo accordo stipulato tra le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate e i rappresentanti delle imprese audiovisive ».

FRANCESCO SERVELLO. Si tratta di una « gabbia » molto limitativa.

VALTER VELTRONI. La situazione è completamente diversa: attraverso il Governo vengono recepiti gli accordi che intervengono tra le associazioni, alle quali viene data una posizione prioritaria.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Propongo di alleggerire i passaggi burocratici previsti dal comma 4. Avendo definito un criterio rigido, potrebbe essere sufficiente dichiara-

rare che la possibilità di deroga viene concessa dal ministro previo accordo unanime delle associazioni rappresentative.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 4 sopprimere le parole su conforme parere della Commissione nazionale per la cinematografia.

2. 6. 4.

VALTER VELTRONI. Sono d'accordo.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo concorda. L'ipotesi originaria era di stabilire 18, 9 e 6 mesi; successivamente, in sede di Comitato ristretto, si è raggiunto un accordo al quale mi sembra opportuno attenersi, perché frutto di discussioni e consultazioni con le categorie rappresentative del mondo del cinema.

Dal punto di vista personale, non avrei avuto obiezioni al mantenimento dell'ipotesi iniziale proposta dal Governo ma, allo stato delle cose, non credo che il testo debba essere modificato, soprattutto tenendo conto dell'emendamento proposto dal relatore, che conferma un atteggiamento di apertura verso le cosiddette finestre; in futuro potranno essere apportate modifiche in relazione all'andamento del mercato televisivo e della produzione cinematografica e di *fiction*.

FRANCESCO SERVELLO. Sono favorevole all'emendamento tendente a semplificare le procedure previste dal comma 4, poiché ritengo opportuno che il ministro abbia la facoltà di chiedere il parere della Commissione nazionale per la cinematografia, restando obbligatorio quello delle associazioni maggiormente rappresentative.

Quanto alle dichiarazioni del ministro, confido che, nel corso di un riesame generale della situazione del mercato interno ed internazionale, siano modificate quelle che vengono definite « gabbie » o « finestre », a seconda delle opinioni.

Pertanto, ritiro gli emendamenti presentati all'articolo 26.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 26.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo MSI-destra nazionale, preannuncio il voto contrario sull'articolo 26.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 26 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE COSTANTE PORTATADINO

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

(Norme sulle operazioni di concentrazione).

1. Valgono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge menzionata debbono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere, anche in una sola delle 12 capozone della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività.

2. Sono equiparati alle operazioni di concentrazione e danno luogo alle comunicazioni di cui al comma 1, i contratti e gli accordi di distribuzione nonché quelli di programmazione delle sale.

3. Le funzioni attribuite dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 all'Autorità, sono

esercitate, ai fini della presente legge, dal Garante di cui all'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

4. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, nominato ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 34, comma 7, della citata legge 6 agosto 1990, n. 223, dura incarica un quinquennio.

FRANCESCO SERVELLO. Non abbiamo presentato emendamenti all'articolo 27 pur ritenendolo contraddittorio o, quanto meno, limitativo dei poteri della Commissione *anti-trust*. Infatti, il riferimento alla legge n. 287 del 1990 poteva di per sé essere sufficiente al fine di garantire la compatibilità nello sviluppo della distribuzione cinematografica, con riferimento alla concentrazione in gruppi. La specificazione del testo in esame probabilmente non è di per sé idonea e merita un'ulteriore revisione, perché fissa norme particolari che appaiono eccessivamente mirate: la legge dovrebbe limitarsi a stabilire principi ed indirizzi cui uniformare la politica del Governo.

Purtroppo, quando è stato elaborato il testo non sono stato in grado di intervenire; se avessi potuto, avrei chiesto che venissero fissate norme sulla concentrazione che non disciplinassero in maniera così particolare il caso concreto, con riferimento a specifiche zone del paese.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 28.

(Revoca e decadenza).

1. L'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge è sospesa nel caso in

cui il beneficiario sia sottoposto a procedimento penale o a sanzione amministrativa per reati commessi in relazione all'opera filmica oggetto dei benefici. Le agevolazioni stesse sono revocate qualora il procedimento si concluda con sentenza di condanna penale definitiva. I benefici sono altresì revocati per violazione delle norme previste dalla presente legge.

2. I benefici di cui alla presente legge decadono qualora l'opera filmica non ottenga l'autorizzazione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, così come modificata dall'articolo 29 della presente legge.

3. Nel caso di revoca o di decadenza dai benefici concessi ai sensi della presente legge, il beneficiario è tenuto a restituire gli importi percepiti maggiorati degli interessi legali decorrenti dal giorno dell'avvenuta erogazione del beneficio.

4. La mancata osservanza di qualsiasi disposizione della presente legge comporta la decadenza da ogni beneficio economico. Tale revoca viene disposta dal ministro del turismo e dello spettacolo, sulla base di un rapporto del servizio ispettivo di cui all'articolo 30. Nelle more della decisione del ministro, l'erogazione dei benefici eventualmente prevista viene sospesa. Se i soggetti di cui all'articolo 26 hanno ottenuto agevolazioni o contributi statali per la produzione o distribuzione dell'opera filmica sono tenuti alla restituzione delle somme o agevolazioni già percepite.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La mancata osservanza di qualsiasi disposizione della presente legge comporta la decadenza da ogni beneficio economico e la restituzione delle somme o agevolazioni eventualmente già percepite. La revoca viene disposta dal ministro del turismo e dello spettacolo sulla base di un rapporto del servizio ispettivo di cui all'articolo 30. Nelle more della

decisione del ministro, l'agevolazione dei benefici eventualmente prevista viene sospesa.

28. 1.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Propongo questa nuova formulazione del comma 4; che ritengo più chiara rispetto al testo in esame. Si tratta di una modifica di ordine formale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 28.1.

(È approvato).

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo MSI-destra nazionale, preannuncio il voto contrario sull'articolo 28.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 28, con la modifica testé apporata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 29.

(Modifica delle norme di revisione dei film).

1. L'articolo 2, comma 2, della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dai seguenti:

« 2. Il riparto del lavoro tra le sezioni è demandato al ministro del turismo e dello spettacolo. Ciascuna sezione si compone di:

a) un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione designato dal Consiglio superiore della magistratura;

b) un esperto in psicologia dell'età evolutiva;

c) un docente in discipline concernenti la cinematografia e la comunicazione sociale;

d) un critico cinematografico;

e) un giornalista cinematografico;

f) due rappresentanti dei genitori;

g) un rappresentante delle associazioni di cultura cinematografica.

2-bis. I componenti di cui alle lett. d), e), f) e g) sono scelti su terne proposte dalle associazioni maggiormente rappresentative delle relative categorie di appartenenza. Tutti i componenti della commissione sono nominati con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo e durano in carica due anni. Le funzioni di presidente sono demandate al magistrato; le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenente alla categoria direttiva con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione. Con le stesse modalità previste per la nomina, per ogni componente della commissione deve essere nominato un supplente. Il compenso spettante ai componenti della commissione è determinato biennialmente con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il ministro del tesoro ».

2. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti dei commissari nominati ».

3. All'articolo 4 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Agli atti della Commissione e delle sezioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

4. All'articolo 6, ultimo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 161, le parole « venti giorni » sono sostituite con le seguenti: « sessanta giorni ».

5. L'articolo 14 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

« 1. La competenza a giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale commessi con il mezzo della cinematografia appartiene al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello nel cui distretto è avvenuta la prima proiezione in pubblico dell'opera cinematografica.

2. Al giudizio si procede con rito direttissimo ».

6. L'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

« 1. Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 è punito con l'ammenda da 5 a 50 milioni di lire. Nei casi di maggiore gravità o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del codice penale l'autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, dispone la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non inferiore a 10 giorni.

2. L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668 del codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o di cui sia stato negato il nulla osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorità non si sia pronunciata.

3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non abbiano riportato il nulla osta previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia riportato il previsto nulla osta, e nel caso in cui la copia proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1 ».

7. Non è ammessa una nuova revisione di film già sottoposto all'esame

della Commissione prima che siano decorsi 5 anni dalla data di pronuncia della Commissione.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 6, sostituire le parole 10 giorni con le seguenti 15 giorni.

29. 2.

Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Martinat.

Al comma 7, sostituire le parole 5 anni con le seguenti 10 anni.

29. 3.

Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino.

Al comma 7, sostituire le parole dalla data di pronuncia della Commissione con le seguenti dalla data di inizio della possibilità di sfruttamento televisivo dell'opera filmica di cui all'articolo 26, comma 1.

29. 1.

Relatore.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole e purché il film non abbia subito alcun tipo di modifica o integrazione.

29. 4.

Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patardino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci.

SILVIA COSTA. *Relatore*. Sono contraria agli emendamenti Baghino ed altri 29.2, Berselli ed altri 29.3 e Senter ed altri 29.4, mentre raccomando l'approvazione del mio emendamento 29.1, che riguarda il periodo necessario per la derubricazione.

FRANCESCO SERVELLO. Non è difficile comprendere il motivo per cui si procede con queste forme che sono sostanzialmente di censura; tuttavia ho l'impressione che queste norme siano un po' troppo limitative e che quindi esse dovrebbero essere riviste.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Questa valutazione dell'onorevole Servello mi sorprende.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo ribadisce di concordare con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Baghino ed altri 29.2, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 29.3, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 29.1 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Senter ed altri 29.4, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo MSI-destra nazionale, preannuncio il voto contrario sull'articolo 29.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 29, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 30.

(Servizio ispettivo).

1. Presso la direzione generale dello spettacolo è istituito il servizio ispettivo, al quale è preposto un dirigente di qualifica non inferiore a dirigente superiore.

2. Al servizio ispettivo spettano l'accertamento ed il controllo obiettivo del rispetto dei requisiti a cui sono condizionati i benefici previsti dalla presente legge, ed in particolare, per i film di interesse culturale nazionale, la corrispondenza alle condizioni per le quali è stato accordato il riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 4.

3. Qualora vengano accertate violazioni delle disposizioni della presente legge, il dirigente del servizio le segnala al ministro del turismo e dello spettacolo il quale, sentita la commissione nazionale per la cinematografia, adotta i provvedimenti conseguenti, ai sensi dell'articolo 28.

4. Il produttore, il distributore e l'esercente i quali, fuori dai termini previsti dalla presente legge, a giudizio insindacabile della relazione del servizio ispet-

tivo, contribuiscono alla produzione ed alla diffusione delle videocassette, decadono automaticamente e definitivamente da tutti i benefici della legge e non potranno accedervi, per altre opere, prima del decorso di cinque anni e sono inoltre sottoposti a sanzione nella misura definita con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole da al quale a: superiore con le seguenti avvalendosi delle attuali dotazioni organiche del personale.

30. 1.

Il Relatore.

SILVIA COSTA, *Relatore*: Nel precisare che l'emendamento 30.1 è stato presentato per ottemperare ad una condizione del parere espresso dalla Commissione bilancio, ritengo opportuno presentare tre ulteriori emendamenti volti ad una migliore formulazione del comma 4 dell'articolo 30, con riferimento al problema dell'organico e di una sua migliore qualificazione.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Silvia Costa, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 4, dopo le parole fuori dai termini aggiungere le seguenti e dalle norme.

30. 2.

Al comma 4, sostituire le parole a giudizio insindacabile della relazione con le seguenti sulla base della relazione.

30. 3.

Al comma 4, sopprimere le parole automaticamente e definitivamente.

30. 4.

FRANCESCO SERVELLO. Signor presidente, rivolgendomi al ministro del turismo e dello spettacolo Carlo Tognoli, vorrei dire che ho l'impressione che l'organico effettivo non sia sufficiente ed in taluni casi nemmeno adeguato. A me pare che il personale cui ci stiamo riferendo risenta di vizi antichi, di consuetudini non sempre compatibili con un minimo di modernità e di visione anche autonoma dei problemi.

Ci sono delle incrostazioni in quel ministero che in qualche misura o ne ritardano il funzionamento oppure creano abitudini presso i terzi tali da ritenere ogni cosa risolvibile burocraticamente. Tutto ciò va a discapito delle capacità del ministero d'essere di stimolo e di vigilare su ciò che accade nel nostro paese nei settori cinematografico, dello spettacolo e della musica. Probabilmente, si rende necessaria una maggiore autorità e possibilità di decidere da parte del ministro. Diversamente, si correrà il rischio di continuare ad « annegare » nei comitati e nelle commissioni e ad adottare i provvedimenti quando ormai sarà troppo tardi.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Accettando gli emendamenti del relatore, riconosco che vi è il rischio di un eccesso di accentramento per quanto riguarda alcuni settori (mi riferisco, per esempio, a quello teatrale e della musica) accentramento che naturalmente va a scapito dell'efficienza. Assicuro l'onorevole Servello che mi adopererò per evitare proprio questo eccesso di accentramento e far sì che l'attuale personale possa svolgere meglio il proprio lavoro con riferimento alle grandi scelte riguardanti i settori della musica, del teatro e del cinema, settori che devono rimanere di più diretta competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 30.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 30.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 30.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 30.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo MSI-destra nazionale, preannuncio il voto contrario sull'articolo 30.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 30, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 31.

(Personale del Ministero del turismo e dello spettacolo).

1. Al fine di accrescere la produttività del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo e tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'espletamento ottimale delle funzioni derivanti dall'applicazione della presente legge, è iscritto nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo un fondo incentivante pari a lire 500 milioni annui a decorrere dal 1991 per la corresponsione di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi.

2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1 sono definiti, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, in sede di contrattazione decentrata ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, tenendo conto delle

assiduità e del rendimento del personale ed in modo da consentire la valutazione della produttività anche individuale sulla base di appositi parametri concordati. In ogni caso il beneficio *pro capite* non deve superare l'importo medio di lire 2.900.000 annue. Con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il ministro per la funzione pubblica e con il ministro del tesoro, sono fissati gli importi del compenso spettanti al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento nei limiti del 10 per cento della spesa complessiva.

3. Per l'attuazione della presente legge i quadri organici del Ministero del turismo e dello spettacolo, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212 e rideterminati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 1988 sono così aumentati:

n. 3 ispettori di produzione tecnico artistica (VIII qualifica);

n. 6 vice ispettori di produzione tecnico artistica (VII qualifica);

n. 6 assistenti amministrativi (VI qualifica);

n. 6 coadiutori (IV qualifica).

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 31.

31. 1.

Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole lire 2.900.000 con le seguenti lire 2.500.000.

31. 2.

Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini,

Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patardino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci.

Al comma 2, sostituire le parole del 10 per cento con le seguenti del 15 per cento.

31. 3.

Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patardino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Desidero rilevare che ho presentato l'emendamento soppressivo dell'articolo 31 in ottemperanza ad una delle condizioni espresse nel parere della Commissione bilancio.

Nel raccomandare l'approvazione del mio emendamento 31.1 richiamo l'attenzione del ministro Tognoli sul problema del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo e della sua qualificazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 31.1 del relatore, interamente soppressivo dell'articolo 31.

(È approvato).

Sono quindi preclusi gli altri emendamenti presentati a tale articolo.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 32.

(Norme di attuazione).

1. I film aventi i requisiti di cui all'articolo 2, la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in

vigore della presente legge, sono dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, anche se realizzati in base alle norme di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

2. I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, godono anche dopo l'entrata in vigore della presente legge dei suddetti benefici secondo le modalità prescritte dalla citata legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

3. I comitati e le commissioni previste dal Titolo X, articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, rimangono in carica anche dopo l'entrata in vigore della presente legge fino al compimento dei rispettivi adempimenti.

4. Con decreti del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione della legge stessa. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, nell'emanare le suddette norme di attuazione, terrà conto dell'esigenza di assicurare un coordinamento dell'attività promozionale all'estero con la parallela attività svolta dal Ministero del commercio con l'estero. I decreti ministeriali ed interministeriali aventi contenuto regolamentare sono adottati con le procedure dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Nel termine indicato nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo può con propri decreti modificare i criteri e le modalità fissate nelle norme di attuazione in precedenza emanate, per adeguarli a esigenze manifestatesi nel corso del triennio e purché le modifiche non contrastino con i principi della presente legge.

6. Il ministro del turismo e dello spettacolo comunica il contenuto delle modifiche previste al comma 5, e le

esigenze che hanno determinate, al Parlamento nella relazione di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

7. Ai fini degli interventi finanziari in favore delle opere filmiche di cui all'articolo 2 della presente legge, le imprese dei Paesi della Comunità economica europea che abbiano sede in Italia ed i cittadini comunitari sono equiparati alle imprese ed ai cittadini italiani in condizioni di reciprocità; ai fini dell'erogazione alle imprese dei benefici economici previsti dalla presente legge si applicano gli articoli 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Le opere filmiche ammesse ai benefici della presente legge devono recare, nei titoli di testa, l'indicazione che l'opera è stata realizzata o distribuita con l'intervento del Ministero del turismo e dello spettacolo, nonché l'indicazione dell'eventuale riconoscimento di film di interesse culturale nazionale.

9. Le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali sui reinvestimenti nel settore cinematografico previste dagli articoli 7, 9, 10 ed al secondo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1985, n. 163, sono prorogate fino al 31 dicembre 1994.

10. Sono abrogate le norme precedenti in contrasto con la presente legge.

11. Per i film assistiti dal Fondo di garanzia, all'impresa nazionale produttrice del film che rinunci alla garanzia è concesso, su richiesta della stessa, dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della SIAE. Il contributo è prioritariamente finalizzato all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica, qualora i proventi della stessa non siano stati sufficienti ad ammortizzare i mutui, nonché al reinvestimento, accertato da una società di certificazione, nella produzione di nuovi film di interesse culturale nazionale; in caso di

mancato reinvestimento entro i due anni successivi alla data di erogazione del contributo il beneficiario è tenuto a restituire la parte di contributo destinato al reinvestimento maggiorata degli interessi legali. L'importo del contributo reinvestito non è computato nel costo del film ai fini degli interventi creditizi previsti dalla presente legge.

12. Nell'articolo 1, comma 16, della legge 10 maggio 1983, n. 182, le parole « almeno il 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti « almeno il 25 per cento ».

A tale articolo è stato presentando il seguente emendamento:

Al comma 11, sostituire le parole 13 per cento con le seguenti 15 per cento.

32. 1.

Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Martinat, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Spisari, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Sono contraria a tale emendamento.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 32.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto)

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo MSI-destra nazionale, preannuncio il voto contrario sull'articolo 32.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 32.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 33.

(Intervento finanziario dello Stato).

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo della quota del Fondo unico dello spettacolo riservata alle attività cinematografiche per lo stesso anno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo MSI-destra nazionale, preannuncio il voto contrario sull'articolo 33.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 33.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 34.

(Entrata in vigore).

1. Gli effetti economici e normativi previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Nel periodo che intercorre fra la pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* e il successivo 1° gennaio, il ministro del turismo e dello spettacolo è autorizzato a costituire la Commissione nazionale per la cinematografia ai sensi dell'articolo 7 e ad avviare e concludere la procedure per l'emana-zione dei decreti, dei regolamenti e delle circolari di attuazione della presente legge.

3. Il periodo intermedio indicato nel comma 2 del presente articolo non viene

calcolato ai fini della durata in carica della Commissione nazionale per la cinematografia che scadrà quindi il 31 dicembre del terzo anno successivo all'effettiva entrata in vigore della legge ai sensi del comma 1.

FRANCESCO SERVELLO. Preannuncio il mio voto contrario sull'articolo 34.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 34, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

FRANCESCO SERVELLO. Signor ministro, onorevoli colleghi, desidero rilevare che in questa occasione il gruppo del Movimento sociale-destra nazionale ha assunto una posizione diversa rispetto a quella adottata per contrastare la produzione legislativa frammentaria che si è verificata in quest'ultimo periodo, soprattutto con riferimento alle conseguenze sulla spesa pubblica. Il gruppo che ho l'onore di rappresentare, pur essendo contrario all'approvazione del provvedimento in favore del cinema, non ha ritenuto di dover osteggiare l'iter del medesimo.

Chiunque abbia partecipato alla fase finale della discussione di questa legge ha potuto constatare che si è trattato più di dare un segnale che di approvare quella legge che viene ritenuta indispensabile dalle categorie che operano nell'ambito della cinematografia italiana. Il testo che la Commissione sta per varare ha bisogno di una revisione e di un adeguamento alle situazioni che vanno concretizzandosi; una revisione con riferimento ad alcuni aspetti che ho segnalato con particolare attenzione, ad esempio per quanto riguarda il ruolo della Commissione *anti-trust*. Anche per le cosiddette finestre, stando alle affermazioni del ministro, occorrerà verificare l'evolversi della situazione, per evitare che sia penalizzata la

produzione italiana la quale, senza ricevere incentivi della televisione, rischia di precipitare nuovamente nella crisi, oggi in parte superata grazie all'utilizzazione dei film da parte del mezzo televisivo.

Queste le riserve che ci portano ad esprimere un voto contrario sul provvedimento, riserve che comunque affidiamo alla responsabilità del ministro, fiduciosi che nel corso della prossima legislatura potrà essere approvata una legge che tenga conto del lungo dibattito svoltosi in questa Commissione, dei contatti e delle audizioni delle categorie interessate ed anche dell'evoluzione che certamente in questo campo si verificherà, un campo in cui i cambiamenti sono molto veloci e tali da esigere revisioni legislative altrettanto rapide.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Ritengo che probabilmente, se non fosse stato posto in essere un atteggiamento ostruzionistico da parte del gruppo del MSI-destra nazionale nella prima fase di esame di questo provvedimento, il medesimo avrebbe potuto essere approvato da entrambi i rami del Parlamento con maggiore rapidità e forse alcune delle modifiche proposte dal gruppo rappresentato dall'onorevole Servello avrebbero potuto esser accolte.

Prendo comunque atto dell'atteggiamento di opposizione costruttiva che è stato assunto in quest'ultima fase del dibattito e mi spiace che ciò non sia avvenuto prima, perché avrebbe consentito di raggiungere risultati positivi in tempi rapidi.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Desidero esprimere soddisfazione per il lavoro compiuto e riconoscimento nei confronti dei membri della Commissione per la dedizione e lo sforzo di reciproca comprensione.

Il giudizio sul provvedimento deve essere espresso in termini relativi, cioè considerando i passi compiuti rispetto al testo iniziale. Ricordo a grandi linee le fasi che hanno portato a questo miglio-

ramento. Mi riferisco, ad esempio, all'introduzione del concetto di interesse di cultura nazionale, ovvero a quello di qualità, migliorativi rispetto al semplice riferimento alla produzione nazionale. Vorrei anche ricordare la definizione di norme più rigorose per verificare che effettivamente si tratti di produzioni di qualità; in merito non è stata seguita la linea proposta dal relatore e dal gruppo della democrazia cristiana, cioè di una valutazione *a posteriori*, ma il testo appare abbastanza equilibrato.

Riconosco come miglioramento la scelta di non limitare gli incentivi e le agevolazioni alla produzione nazionale, estendendoli all'ambito comunitario ed alle coproduzioni, così come giudico positivamente le norme relative alla distribuzione, all'esercizio ed all'esportazione dei film, che consentono una maggiore competitività alla nostra industria.

Il terzo punto che vorrei rilevare riguarda il rapporto tra le agevolazioni e le norme che garantiscono una professionalità più certa, nonché i meccanismi finanziari, più trasparenti e rigorosi. Credo sia giusto sottolineare che questa legge, anche se non ha affrontato alcuni nodi importanti, quali la riforma del diritto pubblico cinematografico, pone le condizioni per una autoriforma di determinate materie, perché finalmente vengono garantite certezze finanziarie.

Il provvedimento non ha dimenticato di garantire sostegni particolari ai nuovi autori ed al cinema prodotto in compartecipazione dei rischi; l'articolo 28 della legge n. 1213 viene così migliorato. Quanto alla parte che nel testo originario veniva assolutamente tralasciata, relativa al rapporto tra cinema e televisione, vengono poste norme puntuali non solo con le cosiddette finestre tra l'uscita del prodotto nelle sale e la programmazione televisiva, ma anche con la disciplina delle *pay-TV* e delle *home video*, strumenti che non venivano considerati neppure dalla legge Mammi.

Da questo punto di vista, i meccanismi e le sanzioni previste per la lotta alla « pirateria » sono da considerare come un

risultato positivo, essendo le medesime da tempo attese. Lo stesso vale per l'introduzione della programmazione obbligatoria, una novità assoluta rispetto alla legge n. 1213, secondo norme che ampliano e precisano quanto stabilito dalla già ricordata legge Mammì.

Infine, vorrei ricordare le regole poste per tutte le produzioni, anche quelle straniere, con riferimento agli altri mezzi di diffusione. Quanto poi alle norme *anti-trust*, di cui si è lamentato il collega Servello, mi sembra che il provvedimento abbia conseguito un risultato positivo, perché è affidato al garante il rispetto del pluralismo produttivo, distributivo e dell'esercizio.

VALTER VELTRONI. La Commissione ha lavorato a lungo ed ha conseguito risultati importanti. Certo, alcuni aspetti del provvedimento dovranno essere valutati nel corso dell'esame che verrà compiuto dal nuovo Parlamento: in questo momento appare della massima rilevanza giungere ad un voto favorevole.

MAURO DEL BUE. Ringrazio il relatore per l'opera svolta con puntualità ed esprimo soddisfazione per l'importante atto che ci apprestiamo a compiere, anche se devo rammaricarmi per il fatto che il provvedimento non sia stato varato anche dal Senato.

Finalmente si è dato l'avvio ad un testo che prevede interventi a favore della cinematografia per il quale, nonostante alcuni dissensi emersi su punti specifici, si è lavorato con uno spirito costruttivo.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare il relatore ed i colleghi per il lavoro svolto non solo in questa occasione, ma nel corso dell'intera legislatura.

Il disegno e le proposte di legge saranno immediatamente votati per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno e sulle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (4325) e proposte di legge Veltroni ed altri (5074) e Casini Pier Ferdinando ed altri (5261) *in un testo unificato e con il seguente titolo: « Interventi in favore del cinema »* (4325-5074-5261):

Presenti	29
Votanti	28
Astenuti	1
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Armellin, Bevilacqua, Bianchi Beretta, Bordon, Brunetto, Cafarelli, Carelli, Castagnetti, Cordati Rošaiia, Costa Silvia, Del Bue, Di Prisco, Fachin Schiavi, Ferrari Bruno, Ferrari Marte, Gelli, Gelpi, Matulli, Migliasso, Montanari Fornari, Radi, Sangiorgio, Tognoli, Veltroni e Viti.

Hanno votato no:

Maceratini, Servello e Valensise.

Si è astenuto:

Portatadino.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 28 febbraio 1992.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO